Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Martedì, 4 novembre** — **Numero 256**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale per l'anno 1914.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1914 sono determinati in lire **dodici**, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti ed in **lire quattordici**, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per siffatto abbonamento scade il 31 gennaio 1914.

I non ammessi alla franchigia postale, se contraggono l'associazione dopo tale termine, oltre al prezzo di lire quindici, stabilito, per l'intera annata della Raccolta, col decreto ministeriale del 19 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo, dovranno anche corrispondere la spesa di trasporto.

Le lettere e la corrispondenza concernenti l'associazione alla raccolta dovranno indirizzarsi alla Direzione dello stabilimento penale (Tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi) in Roma.

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi — in Roma ».

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1217 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678;

Udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento in applicazione della legge 27 giugno 1912, n. 678, per gli esami nelle scuole medie e normali, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per gli esami nelle scuole medie e normali in applicazione della legge 27 giugno 1912, n. 678.

Regolamento scuole medie

CAPO I.

Scrutinî trimestrali e scrutinio finale

Art. 1.

Nelle scuole Regie e pareggiate alla fine del primo e del secondo trimestre è assegnato a ciascun alunno, per ciascuna materia, dal rispettivo insegnante, in cifre intiere da 0 a 10, un voto di profitto, accertato in base ad un numero sufficiente di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici, pratici fatti a casa ed a scuola, corretti e classificati durante il trimestre, secondo i criteri fissati, a principio d'anno, dal collegio degli insegnanti.

Il voto di profitto è unico per ciascuna materia, fatta eccezione per quelle per le quali sono prescritte più prove, che non si compensano tra loro.

Analogo procedimento si tiene per l'assegnazione del voto di condotta, il quale deve essere desunto oltre che dal contegno tenuto dall'alunno durante le lezioni, anche dalla diligenza da lui dimostrata, o dal modo come ha osservato le prescrizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Non si procede all'assegnazione del voto trimestrale per l'alunno che, a causa di assenze, sebbene giustificate, non abbia nella materia, dato del suo profitto saggio sufficiente, a giudizio del Consiglio di classe, presieduto dal capo dell'Istituto o da un suo delegato.

Ciascun insegnante consegna al capo dell'Istituto, nel tempo da lui stabilito, il prospetto dei voti del profitto e della condotta, insieme con i saggi, i cui voti sono riportati nel registro di classe.

Il capo d'Istituto aduna, poi, il Consiglio di classe, dà comunicazione dei voti assegnati, i quali possono essere discussi in confronto con l'insegnante ed anche modificati con deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza assoluta, su proposta di qualsiasi membro della adunanza; a parità di voti, prevale il voto del presidente. Della discussione seguita si prenderà nota nel verbale dell'adunanza.

Art. 2.

Il giorno 24 giugno cessano le lezioni in tutti gli Istituti Regi e pareggiati d'istruzione media. A cominciare dal giorno successivo si adunano le Commissioni esaminatrici per procedere all'assegnazione dei voti dell'ultimo trimestre e, insieme, alle operazioni di scrutinio finale.

Se in una città sono scuole con gran numero di alunni, il Ministero, su domanda dei capi d'Istituto, fatta in tempo utile, può consentire che le lezioni abbiano termine e gli scrutini possano incominciare, per tutte o per alcune delle classi prima dei giorni sopraindicati, ma in nessun caso avanti il 15 giugno. Terminati gli scrutini, potranno aver luogo gli esami di promozione e di ammissione.

Art. 3.

Il voto di scrutinio finale, così per il profitto, in conformità del secondo comma dell'art. 1, come per la condotta, è espresso, materia per materia, con un numero intero da 0 a 10.

Se in tutti gli scrutini trimestrali è stato assegnato il medesimo voto, questo diventa voto finale; se i voti trimestrali sono differenti, il voto finale viene proposto, materia per materia, dal rispettivo insegnante, in conformità alla media dei voti trimestrali con facoltà di aumentare la eventuale frazione fino alla unità superiore, in corrispondenza al giudizio sintetico che l'insegnante si è formato dell'alunno durante l'anno. Tale voto è deliberato definitivamente dalla maggioranza della Commissione esaminatrice, persieduta dal capo dell'Istituto.

Art. 4.

L'alunno è ammesso agli esami di promozione e di licenza della sessione estiva soltanto per le materie nelle quali abbia riportato, per il profitto, almeno cinque decimi nello scrutinio finale, o sei decimi nell'ultimo trimestre e, per la condotta, non meno di sette decimi nello scrutinio finale.

L'alunno è dispensato dagli esami di promozione per quelle materie nelle quali abbia meritato nello scrutinio finale un voto di profitto non inferiore a sette decimi, se appartiene alle prime due classi delle scuole medie di 1° grado, non inferiore ad otto decimi, se appartiene alle altre. Il voto di condotta necessario per il conseguimento della promozione senza esame dev'essere in tutti i casi di almeno 8 decimi.

Nessun alunno può essere dispensato dagli esami di promozione alla 4ª classe del ginnasio, o alla 2ª classe di Istituto tecnico, nè dagli esami di licenza da qualunque scuola media.

Art. 5.

I risultati degli scrutini finali sono, a cura del capo dell'Istituto, resi pubblici mediante l'affissione di prospetti, nei quali saranno scritti i voti conseguiti da ciascun alunno con la dichiarazione esplicita se sia stato, e in quali materie, promosso senza esami o ammesso agli esami.

CAPO II.

Varie specie d'esami

Art. 6.

Gli esami che si danno in tutte le scuole medie sono:

a) di ammissione, per i giovani provenienti da scuola privata o paterna, che aspirano ad una classe qualsiasi, superiore alla prima delle scuole classiche, tecniche e complementari. Negli Istituti tecnici e nei nautici si può essere ammessi per esame anche alla prima classe;

b) di promozione per gli alunni di scuola Regia o pareggiata, da una classe all'altra immediatamente superiore;

c) di licenza;

d) di integrazione per coloro i quali aspirano ad ottenere l'ammissione ad una scuola media o la relativa licenza, in base a titoli di studio conseguiti in altre scuole.

Per questi esami valgono, in genere, tutte le disposizioni del presente regolamento, per gli esami d'ammissione o di licenza.

Art. 7.

Gli esami di promozione e di licenza danno adito a qualsiasi Istituto governativo o pareggiato del Regno, quelli di ammissione esclusivamente all'Istituto in cui furono sostenuti, salvo che la famiglia dell'alunno muti il luogo di sua abituale dimora o che esistano altri motivi riconosciuti gravi dal provveditore agli studi o dal presidente della Giunta di vigilanza o che infine il provveditore agli studi, di accordo coi capi di Istituto interessati, stabilisca in altro modo per distribuire equamente i nuovi ammessi fra gli Istituti della stessa città.

CAPO III.

Sessioni d'esami

Art. 8.

Le sessioni d'esame sono due: la prima che si apre con le operazioni dello scrutinio finale, ha luogo al termine dell'anno scolastico; la seconda al principio dell'anno scolastico successivo.

Soltanto per gravi, pubblici avvenimenti potrà essere concessa dal Ministero una sessione suppletiva o straordinaria.

A tutto l'ottobre, potranno, però, essere concesse e sostenute singole prove di qualsiasi esame, fatta eccezione per quelle i cui temi sono inviati dal Ministero a chi, per gravissimi motivi, legalmente comprovati, non si presentò nei giorni stabiliti per gli esami della seconda sessione. La concessione potrà estendersi al mese di novembre ed a tutte le prove soltanto per i chiamati al servizio militare che non siano stati congedati al 20 ottobre.

Per questa concessione è richiesta la deliberazione favorevole della Commissione esaminatrice.

In ogni caso è necessario il voto favorevole del capo dell'Istituto.

Art. 9.

I giorni delle prove scritte di licenza dalle scuole medie superiori, che si fanno su temi inviati dal Ministero, sono fissati dal Ministero stesso per tutto il Regno. I giorni delle prove scritte di licenza dalle scuole medie inferiori di ciascuna provincia, sono fissati dal provveditore agli studi, d'accordo coi capi d'Istituto, o, per le scuole pareggiate, con i rispettivi commissari.

I giorni di tutte le altre prove di esame sono fissati dai capi degli Istituti o dai commissari.

CAPO IV.

Sedi di esame

—

Art. 10.

Sono sedi di esami, con effetti legali, le scuole medie Regie e pareggiate.

Gli Istituti d'istruzione femminile, dipendenti dal Ministero della istruzione, nei quali gli studi si fanno secondo programmi che dallo stesso Ministero siano giudicati equivalenti ai governativi, possono essere sedi di esami di licenza, quando il provveditore agli studi dia parere favorevole e l'amministrazione si dichiari disposta a sostenere la spesa per la Commissione esaminatrice.

Sono sedi di esami di promozione le scuole dei Reali educandati, le quali siano ordinate nello stesso modo delle governative e nelle quali si svolgano gli stessi programmi.

Art. 11.

Gli alunni delle scuole pubbliche debbono sostenere gli esami di promozione o di licenza nell'Istituto al quale appartengono.

Soltanto coloro i quali abbiano cessato dal 15 marzo dal frequentare la scuola a cui erano inscritti, possono presentarsi altrove come candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Art. 12.

I candidati provenienti da scuola privata o paterna debbono sostenere gli esami di licenza nel luogo in cui hanno dimorato durante gli ultimi sei mesi o nella sede ad esso più vicina. Il capo dell'Istituto deve accertarsi, sulla sua responsabilità, che la condizione della dimora sia stata osservata.

A questo fine i detti candidati dovranno, entro il 31 dicembre, dare notizia scritta del luogo di loro dimora al capo dell'Istituto presso cui intendono sostenere gli esami di licenza e fornirgli tutti gli schiarimenti e le informazioni che egli potrà chiedere in proposito.

Sarà tuttavia consentita l'ammissione ad altra sede se, nel corso del semestre, la famiglia del candidato o la persona presso cui egli convive, trasferisca altrove la sua residenza. In tal caso il candidato dovrà far constare del suo trasferimento con una doppia dichiarazione fatta contemporaneamente all'ufficio di anagrafe e al capo d'Istituto della nuova sede.

In ogni altro caso, ritenendo un candidato di aver giusti motivi per presentarsi in altra sede, dovrà farne domanda al R. provveditore agli studi o al presidente della Giunta di vigilanza, da cui dipende la sua sede normale di esami; essi decideranno inappellabilmente sui motivi addotti.

Art. 13.

Le scuole medie pareggiate e gli Istituti contemplati nel secondo comma dell'art. 10 sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni.

Nel caso, però, che in una Provincia manchi la scuola media governativa di qualsiasi ordine e grado, una delle pareggiate, e normalmente quella del capoluogo, può esser sede di esami di licenza anche per i candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Fa eccezione alla regola contenuta nel comma precedente il ginnasio comunale obbligatorio di Arezzo, cui tale privilegio spetta per la sua origine.

Sono sedi di esami di licenza normale per tutti i candidati, senza distinzione di sesso, le scuole normali governative maschili o femminili delle Provincie, nelle quali non esiste una scuola normale governativa promiscua, o rispettivamente, femminile o maschile.

Art. 14.

Il candidato che sia stato istruito privatamente o in privato Istituto da un insegnante di un Istituto governativo o pareggiato non può sostenere in quell'Istituto esami dinanzi a Commissioni di cui faccia parte il professore dal quale fu istruito, anche se questi, per disposizione di regolamento, sia chiamato a partecipare soltanto alla scelta dei temi.

Art. 15.

I candidati alla licenza d'Istituto tecnico non possono presentarsi a sostenere l'esame in un Istituto dove non s'insegni la lingua straniera da essi studiata, salvo che uno degli insegnanti dell'Istituto stesso sia fornito del corrispondente diploma di abilitazione.

L'alunno che passa a un Istituto dove si insegna una lingua straniera diversa da quella che studiava nell'Istituto precedente, ha facoltà di seguire le lezioni della nuova lingua, con tutti gli obblighi inerenti, o di continuare privatamente nello studio della lingua che aveva già iniziato. Nel secondo caso l'alunno potrà sostenere nell'Istituto a cui è passato l'esame nella detta lingua, qualora uno degli insegnanti dell'Istituto stesso sia fornito del corrispondente titolo di abilitazione. In mancanza di tale insegnante, l'alunno dovrà alla fine dell'anno sostenere l'esame nella detta lingua in altro Istituto.

Art. 16.

Tutte le prove di ciascuno degli esami contemplati nell'art. 6 devono essere sostenute nella medesima sede.

Si può tuttavia mutar sede di esami:

1° nel caso in cui la famiglia del candidato abbia trasferito altrove la sua residenza;

2° nel caso in cui il candidato chieda di compiere l'esame nel luogo dove la sua famiglia risiede abitualmente o in altra sede più vicina ad esso, qualora nell'intervallo fra l'una e l'altra sessione una nuova scuola regia sia stata ivi istituita o sia stata pareggiata quella frequentata dal candidato nello stesso anno scolastico;

3° nel caso in cui il candidato presti servizio militare in una città diversa da quella dove risiede l'Istituto, presso il quale sostenne l'esame la volta precedente;

4° in ogni altro caso nel quale risulti legalmente comprovata l'impossibilità da parte del candidato di raggiungere, senza grave danno, la sua normale sede di esami. Ove il candidato si dichiari a ciò impedito da motivi di salute, questi dovranno essere certificati dal medico provinciale o da un medico militare e, in mancanza di uno di questi, dall'ufficiale sanitario del Comune in cui egli si trova.

Art. 17.

Nei casi previsti dall'articolo precedente le domande motivate, e

debitamente documentate debbono essere presentate al R. provveditore agli studi della Provincia in cui si trova la nuova sede di esame o al preside dell'Istituto tecnico o nautico presso cui il candidato intenda compiere i suoi esami.

Ai documenti comprovanti la condizione scolastica del candidato e le circostanze che giustificano la sua domanda dovrà in ogni caso essere unito il nulla osta del capo dell'Istituto da cui il candidato stesso proviene, onde risulti che, nei rapporti della disciplina e del pagamento delle tasse, la sua ammissione ad altra sede può essere consentita, spettando al R. provveditore o al preside dell'Istituto tecnico o nautico, cui la domanda è presentata, l'accertare nei modi più opportuni la verità delle circostanze addotte nella domanda.

Quando il nulla osta gli sia negato, il candidato può appellarsi rispettivamente al presidente della Giunta di vigilanza o al Regio provveditore agli studi della Provincia, da cui dipende la sua prima sede, i quali, chiesti al capo dell'Istituto i motivi del rifiuto, giudicano definitivamente.

Art. 18.

Nelle città con più sedi di esami di licenza dello stesso ordine e grado qualora un candidato per gravissimi motivi, che devono essere sempre specificati, chieda un cambiamento di sede, il provveditore agli studi giudicherà inappellabilmente, dopo aver sentito il parere dei capi d'Istituto delle singole sedi, e ne informerà immediatamente il Ministero.

CAPO V.

Ammissione alle scuole e agli esami

Art. 19.

Sono titoli di ammissione rispettivamente:

a) alla 1ª classe delle scuole medie inferiori, il diploma di maturità, di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

b) alla 1ª classe della scuola normale femminile, la licenza dalla scuola complementare, dalla scuola tecnica di tipo comune od agrario, ove si impartisca l'insegnamento dei lavori donneschi;

c) alla 1ª classe della scuola normale maschile, la licenza dalla scuola tecnica di tipo comune, agrario od industriale;

d) alla 1ª classe dell'Istituto tecnico, la licenza dalla scuola tecnica di tipo comune, agrario od industriale e la licenza dalla scuola complementare, ferma restando la disposizione dell'art. 6, lettera *a)*;

e) alla 1ª classe dell'Istituto nautico, la licenza ginnasiale e la licenza dalle scuole tecniche di tipo comune, agrario od industriale;

f) alla 1ª classe del liceo, la licenza ginnasiale.

I licenziati da una sezione di Istituto tecnico, aspiranti alla licenza da un'altra sezione possono essere ammessi a frequentare, compatibilmente con l'orario, come alunni, i corsi di tutte le materie, sulle quali debbono sostenere l'esame, per conseguire la seconda licenza.

Art. 20.

Per poter fare l'esame di ammissione a classe superiore alla prima del liceo e alla 2ª dell'Istituto tecnico o nautico o l'esame di licenza dalle scuole stesse, i candidati dovranno, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo seguente, aver conseguito la licenza dalla scuola media inferiore corrispondente, e, per gli Istituti tecnici e nautici, il titolo di ammissione alla prima classe, almeno tanti anni prima quanti sono gli anni che occorrerebbero pel corso regolare degli studi.

Non sono consentiti esami di ammissione a nessuna classe di scuola normale.

Per i candidati alla licenza di una scuola media o all'ammissione ad una classe superiore alla 1ª, i quali non posseggano il titolo di studio normalmente prescritto dal regolamento, ma altro titolo che richieda esami di integrazione per raggiungere l'equipollenza, l'intervallo di tempo prescritto decorre dalla data del titolo fondamentale e non da quella dei relativi esami di integrazione.

Non sono concesse anticipazioni di esami all'infuori dei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 21.

Gli esami dei licei e degli Istituti tecnici e nautici regi e pareggiati i quali nella sessione estiva d'esami siano stati promossi all'ultima classe dei detti istituti e i candidati provenienti da scuola privata o paterna che vi siano stati ammessi, riportando non meno di 8 punti in ciascuna materia e in ciascuna prova nelle materie a più prove, anche se compensabili, hanno la facoltà di sostenere nella sessione autunnale dello stesso anno, l'esame di licenza.

Il beneficio di anticipare di un anno l'esame di licenza dalle suindicate scuole medie di secondo grado è concesso anche agli alunni di scuole pubbliche o private che compiano i 20 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui domandano di fare l'esame e a quegli alunni delle stesse scuole che saranno soggetti nell'anno seguente al servizio militare di 1ª e di 2ª categoria.

Gli alunni di scuola pubblica, che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, sono ammessi a conseguire la licenza nella sessione estiva, soltanto quando siano stati promossi all'ultima classe con dispensa dagli esami a norma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, o abbiano nello scrutinio finale riportato in ciascuna materia sei decimi nel profitto e otto decimi nella condotta.

Gli alunni di scuola pubblica, ai quali si applichino le disposizioni del presente articolo e del precedente, si considerano tali, agli effetti della misura delle tasse, anche per gli esami che essi intendono di anticipare.

Chi compie i 23 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso, può sostenere l'esame di licenza da qualsiasi scuola media di secondo grado o da scuola normale, senza che abbia l'obbligo di presentare la licenza dalla corrispondente scuola media di primo grado.

Art. 22.

Gli alunni di scuola pubblica, che allo scrutinio finale siano risultati ammissibili agli esami di promozione o di licenza, sono inscritti di ufficio come candidati agli esami della classe da essi frequentata; ma, per i candidati alla licenza, la loro inscrizione non è valida se prima dello scrutinio finale non hanno consegnata al capo dell'Istituto la quietanza della tassa corrispondente.

Dovranno presentare regolare istanza al capo dell'Istituto soltanto gli alunni che intendano presentarsi con anticipazione di un anno agli esami di promozione o di licenza, giusta il disposto dei due articoli precedenti.

Gli alunni della 3ª classe normale, candidati alla licenza, dovranno presentare l'attestato medico di cui al 2° comma dell'articolo seguente.

Art. 23.

I candidati ad esami di ammissione e di licenza provenienti da scuola privata o paterna, e i candidati ad esami di integrazione, debbono presentare entro il 15 giugno, per la prima sessione, e il 15 settembre, per la seconda, al capo dell'Istituto in cui intendono sostenerli una domanda in carta bollata da L. 0,60 corredata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, debitamente legalizzata;

b) titolo di studio richiesto per ciascun esame o posseduto dal candidato aspirante ad un esame d'integrazione;

c) quietanza della tassa d'esame, quando il richiedente non ne sia stato dispensato;

d) attestato del sindaco da cui risulti il luogo di residenza del candidato, con l'indicazione della via e del numero della casa di abitazione;

e) attestato d'identità personale, costituito dalla fotografia, autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non

sia conosciuto personalmente dal capo dell'Istituto e non presenti altre garanzie che lo stesso capo dell'Istituto ritenga equivalenti.

I candidati alla licenza normale presenteranno, inoltre, un attestato medico autenticato, comprovante la loro sana costituzione atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento ed il certificato di condotta irreprensibile, a norma dell'art. 10 della legge 12 luglio 1896, n. 296.

Appena scaduto il termine per la chiusura delle iscrizioni, ogni capo Istituto invia al R. provveditore agli studi, perchè lo comunichi al Ministero, un prospetto particolareggiato dei candidati privatisti, ammessi a sostenere esami di ammissione o di licenza, con indicazione della loro provenienza.

I presidi degli Istituti tecnici e nautici inviano direttamente tali prospetti al Ministero.

Art. 24.

Nelle città in cui sono più Istituti governativi della stessa specie e grado il capo di ogni Istituto, raccolte le domande dei candidati provenienti da scuola privata o paterna, che chiedono di sostenere l'esame di licenza o di ammissione, e accertata la regolarità dei documenti, trasmette al R. provveditore agli studi, rispettivamente il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno, due distinti elenchi, l'uno per gli aspiranti alla licenza, l'altro per gli aspiranti all'ammissione, con indicazione del nome e cognome di ogni candidato, della provenienza, dell'abitazione, dell'esame che intende sostenere, e con speciale nota di quelli che fossero stati istruiti privatamente da uno o da più insegnanti dell'Istituto.

Il provveditore convoca in tempo utile i capi degli Istituti della stessa specie e grado e con essi procede alla ripartizione dei candidati, assegnandone, di regola, a ciascun Istituto un numero proporzionale al numero delle classi in esso esistenti.

Nella ripartizione dei candidati agli esami di ammissione e di licenza si procede prima all'assegnazione dei candidati, i quali per ragioni di incompatibilità non possono sostenere l'esame in questo o quell'Istituto, quindi, per sorteggio, all'assegnazione dei rimanenti, tenendo conto, per i candidati ad esami di ammissione, anzitutto, del desiderio della famiglia e quindi dell'abitazione.

Il provveditore agli studi ha però sempre facoltà di trasferire ad altro Istituto il candidato che per gravissimi motivi, i quali devono essere specificati, ne faccia regolare istanza.

Quando in un Istituto esistano più Commissioni di licenza o di ammissione alla medesima classe, i candidati provenienti da scuola privata o paterna saranno distribuiti in egual numero fra le Commissioni stesse, seguendo l'ordine alfabetico o il sorteggio.

Art. 25.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 23, fino a due giorni prima di quello fissato per il principio degli esami, i candidati, in casi affatto speciali, potranno rivolgere la domanda d'ammissione, rispettivamente, al provveditore agli studi, o al preside dell'Istituto tecnico o nautico, i quali giudicheranno inappellabilmente dei motivi del ritardo.

Art. 26.

Tutti i documenti annessi alla domanda di ammissione agli esami devono rimanere nell'archivio dell'Istituto.

I titoli di studio si restituiranno a richiesta dell'interessato che li sostituisca con corrispondenti certificati legali - su carta bollata da L. 0,60 se in originale erano bollati - rilasciati dalla stessa autorità che emise il titolo.

I certificati originali di nascita si restituiscono, purchè siano sostituiti da copie su carta bollata da L. 1,22 col visto del capo dell'Istituto.

Trasferendosi un alunno da un Istituto ad un altro, Regio o pareggiato, i suoi documenti saranno inviati, su richiesta d'ufficio, al capo dell'Istituto nel quale egli si trasferisce.

CAPO VI.

Esami d'integrazione

Art. 27.

È permesso il passaggio di alunni del ginnasio, della scuola tecnica e della scuola complementare da una ad altra classe di egual grado o di grado inferiore di uno dei tre Istituti, purchè superino l'esame nelle discipline, o parti di esse, che non siano comuni ai programmi dell'Istituto da cui gli alunni escono e di quello in cui vogliono entrare. È, del pari, consentita l'ammissione ad una classe superiore alla prima ginnasiale, liceale, di scuola tecnica e complementare, nonchè l'ammissione a qualunque classe d'Istituto tecnico e ai rispettivi esami di licenza, agli alunni provenienti da scuole medie governative o pareggiate nazionali, ma non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, o estere, i quali provino, con certificati legali, degli esami sostenuti e, quando occorra, con esami di integrazione, di conoscere tutte le discipline prescritte.

Nei casi previsti dal presente articolo e in tutti quelli non esplicitamente contemplati dalla tabella *A*, annessa al presente regolamento, il capo d'Istituto, stabilisce, d'accordo con il Consiglio degli insegnanti, le materie sulle quali i candidati dovranno sostenere esami di integrazione tenendo presenti l'indirizzo della scuola da cui proviene il candidato, i programmi delle materie comuni e i risultati ottenuti nelle relative prove d'esame. Tali deliberazioni saranno inviate al Ministero perchè le renda esecutorie, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore.

Gli alunni di scuole classiche, tecniche e normali, i quali aspirano agli esami d'integrazione contemplati nell'unita tabella *A*, debbono sottostare alle prove in essa indicate.

I candidati ad esami d'integrazione, i quali siano provvisti di uno dei titoli creati dall'art. 5 della legge 27 giugno 1902, n. 678, debbono, in ogni caso, essere sottoposti ad un esperimento nelle materie nelle quali furono riprovati, se le medesime fanno parte del programma della scuola in cui chiedono di essere ammessi o dalle quali aspirano ad essere licenziati.

Art. 28.

È permesso il passaggio di un alunno da una ad altra sezione dell'Istituto tecnico purchè, dopo essere stato approvato nelle discipline che sono comuni alle due sezioni, superi un esame sulle discipline, o parti di esse, che si insegnano nella sezione in cui vuole entrare e non nella sezione da cui esce.

I licenziati da una sezione possono conseguire la licenza da un'altra sezione, superando un esame di integrazione sulle discipline o parti di esse che si insegnano nella sezione da cui vogliono ottenere la nuova licenza e non in quella da cui furono licenziati.

Art. 29.

I licenziati dalla 6ª classe elementare, per essere ammessi alla 2ª classe di scuola tecnica, dovranno sostenere l'esame di matematica, storia, disegno e francese.

Per l'ammissione alla 2ª classe del corso complementare, le alunne licenziate dalla 6ª classe elementare debbono sostenere l'esame, oltrechè sulle anzidette materie, anche sulle scienze fisiche e naturali.

CAPO VII.

Commissioni e sottocommissioni esaminatrici

Art. 30.

Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione, la promozione e la licenza per i licei e i ginnasi, le scuole normali e complementari e le scuole tecniche sono presiedute dal capo dell'Istituto o da un suo delegato e composte come segue:

a) per la promozione, di tutti gli insegnanti della classe da cui escono i candidati e di tutti quelli che nello stesso anno scolastico hanno insegnato le stesse discipline nella classe immediatamente superiore;

b) per l'ammissione, come per la promozione corrispondente;

c) per la licenza delle scuole medie inferiori e superiori, eccettuato il ginnasio, di tutti gli insegnanti del rispettivo Istituto;

d) per la licenza dal ginnasio, di tutti i professori del corso superiore;

e) per la promozione alla quarta ginnasiale, di tutti i professori della classe terza e di quelli che nell'anno scolastico immediatamente successivo insegneranno le stesse materie nella classe quarta.

Art. 31.

Negli istituti tecnici e nei nautici per la formazione delle Commissioni esaminatrici si osserveranno le seguenti norme:

a) per l'ammissione alla 1ª classe, la Commissione si comporrà dei professori che presumibilmente vi insegneranno nell'anno successivo, uno almeno per ciascuna materia;

b) per la promozione e ammissione a classi superiori, le Commissioni si comporranno dei professori della classe da cui gli alunni escono e di uno almeno, per ciascuna materia, tra quelli che presumibilmente nell'anno successivo insegneranno nella classe immediatamente superiore le stesse materie o materie affini; però è concessa al preside la facoltà di chiamare a far parte di esse anche professori di altra classe che siano indicati da ragioni di competenza;

c) per la licenza, si costituiranno tante Commissioni quante sono le sezioni, e ciascuna comprenderà i professori della rispettiva sezione che abbiano nell'anno scolastico insegnato nell'ultima classe. Negli istituti dove gli insegnanti delle discipline, il cui studio termina negli anni precedenti, sono più di uno, questi saranno chiamati per turno a far parte delle Commissioni esaminatrici, per le rispettive prove.

Art. 32.

La Giunta di vigilanza può delegare uno dei suoi membri ad assistere agli esami di licenza.

Negli Istituti tecnici provveduti di sezione industriale, il Ministero può delegare per gli esami di licenza da questa sezione uno o più commissari, scelti fra i professori di scienze applicate e di tecnologia delle scuole superiori, di ingegneria industriale o, anche, ingegneri o industriali di riconosciuta competenza nelle materie che sono caratteristiche della sezione medesima.

Per gli esami di licenza dalle sezioni degli Istituti nautici per costruttori navali e i macchinisti, il Ministero della marina, d'accordo con quello della pubblica istruzione, invia ogni anno suoi delegati con l'incarico di partecipare, sotto la presidenza del capo dell'Istituto, ai lavori delle Commissioni e sottocommissioni esaminatrici e di riferire sullo svolgimento dei medesimi ad entrambi i dicasteri.

Art. 33.

Negli Istituti nei quali le classi aggiunte costituiscono uno o più corsi completi, gli insegnanti di ciascun corso completo formano per tutti gli esami Commissioni esaminatrici distinte da quelle delle classi ordinarie.

Art. 34.

Tutte le deliberazioni delle Commissioni esaminatrici, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Del procedimento seguito nella discussione e delle deliberazioni prese, si tien nota nel verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 35.

Le Commissioni esaminatrici si dividono in sottocommissioni per ciascuna disciplina secondo dispone il capo dell'Istituto, tenendo conto dell'affinità degli insegnamenti o, quando sia utile per costituire le sottocommissioni, dei titoli di abilitazione eventualmente posseduti dai diversi professori, nonchè di un'equa distribuzione del lavoro.

Negli Istituti tecnici i professori che per ragioni di turno o di organico non hanno insegnato nell'ultima classe potranno esser chiamati negli esami di licenza a far parte delle sottocommissioni delle proprie materie, soltanto per i candidati esterni.

Le sottocommissioni per ogni disciplina non sono formate in nessun caso di meno di tre membri compreso il capo dell'Istituto o il suo delegato.

Per la validità degli esami è richiesto che sia sempre presente all'adunanza la maggioranza dei membri della sottocommissione.

Capo VIII.

Procedimento degli esami

Art. 36.

Le prove scritte, grafiche, pratiche e orali sono obbligatorie su tutte le discipline dell'ultima classe per gli alunni delle scuole pubbliche e si estendono per i candidati provenienti da scuola privata o paterna a tutte quelle discipline o parti di esse, anche non insegnate nell'ultima classe, lo studio delle quali ebbe termine negli anni di corso anteriori all'ultimo ma posteriori a quello pel quale presentano l'attestato di promozione o ammissione.

Art. 37.

Il presidente della Commissione esaminatrice dispone quanto è necessario a garantire la sincerità delle prove d'esame.

In caso di trasgressione del regolamento ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni d'esame, riferendone immediatamente al presidente della Giunta di vigilanza o al Regio provveditore agli studi e al Ministero.

Se si tratta di esami, in scuola Regia o pareggiata, ai quali assista un Commissario, la facoltà di sospenderli, spetta unicamente a questi.

Art. 38.

Negli esami di ammissione e di promozione i temi delle prove scritte sono scelti, volta per volta, dalla sottocommissione esaminatrice fra un numero di temi non inferiori a tre proposti dall'insegnante della materia.

Negli esami di licenza dalle scuole medie di primo grado, l'insegnante presenta per ciascuna prova scritta non meno di sei temi alla sottocommissione, la quale ne sceglie tre. Fatta la scelta la sottocommissione si reca nell'aula degli esami dove, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di uno dei tre temi che viene subito dettato.

Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche d'ogni specie d'esami dispone il capo dell'Istituto d'accordo con le rispettive sottocommissioni esaminatrici.

Per le classi parallele il tema sarà unico.

Art. 39.

Negli esami di licenza delle scuole medie di secondo grado i temi delle prove scritte sono mandati tutti o in parte dal Ministero.

Nei giorni stabiliti per le prove su temi inviati dal Ministero, il capo d'Istituto, alla presenza dei componenti della Sottocommissione competente e dei candidati, fatta osservare la integrità della busta e dei suggelli, estrae il tema e subito lo detta o lo fa dettare.

Tutti gli altri temi sono stabiliti, giorno per giorno, con le norme

dell'art. 38 per gli esami di licenza dalle scuole medie di primo grado.

Art. 40.

Negli esami di licenza dalle scuole medie superiori sono assegnate ai candidati sei ore, dal momento in cui termina la dettatura del tema, per la prova scritta di italiano e cinque ore per le altre prove scritte, grafiche o pratiche. Negli esami di ammissione e promozione sono assegnate cinque ore per la prova di italiano o quattro ore per le altre prove scritte, grafiche o pratiche.

Negli Istituti tecnici, la Sottocommissione esaminatrice ha, però, facoltà, per le discipline speciali, di aumentare o diminuire il tempo assegnato alle prove.

Nelle scuole medie inferiori sono assegnate ai candidati, tanto per gli esami di licenza, quanto per quelli di promozione e di ammissione, cinque ore per la prova scritta d'italiano e quattro ore per le altre prove scritte, grafiche o pratiche.

In tutte le prove scritte o grafiche i candidati devono usare esclusivamente la carta munita del bollo dell'Istituto e della firma del presidente.

Le minute delle prove scritte sono consegnate dai candidati insieme coi loro lavori e sopra ciascun lavoro i professori incaricati dell'assistenza appongono la loro firma, indicando l'ora della consegna.

È assolutamente vietato di dare qualsiasi spiegazione od illustrazione del tema assegnato per le prove scritte, grafiche o pratiche; il tema originale rimarrà però a disposizione dei candidati, che volessero consultarlo.

È vietato ai candidati di servirsi di appunti e di libri, eccettuati i dizionari, le tavole dei logaritmi, i Codici ed i prontuari permessi dalla Sottocommissione esaminatrice.

L'assistenza in ciascuna scuola durante le prove scritte sarà affidata per turno ad un numero di professori proporzionato al numero dei candidati e sufficiente, a giudizio del capo dell'Istituto, ad assicurare una vigilanza efficace. Nelle prove scritte di licenza gli assistenti non potranno mai essere meno di due.

Art. 41.

Le prove orali si fanno per mezzo di domande su due o più punti del programma, dirette ad accertare non solo le cognizioni possedute dal candidato, ma anche la capacità sua di proseguire gli studi nella classe o nelle scuole superiori o la conveniente preparazione all'esercizio delle professioni.

Per le materie, il cui programma ufficiale non sia dal Consiglio dei professori ritenuto particolareggiato, l'insegnante, al principio dell'anno scolastico, consegnerà al capo dell'Istituto l'indice degli argomenti che saranno da lui trattati.

Questo indice dovrà essere pubblicato e adottato negli esami.

Le prove sulle discipline letterarie consteranno di una parte espositiva e del commento di un passo di autore spiegato durante l'anno, al quale, di regola, si aggiungerà, e si potrà anche sostituire, un passo non studiato antecedentemente e di difficoltà proporzionata al programma della classe, su cui si dà l'esame. La disposizione presente si estende anche alle lingue straniere.

I candidati esterni dovranno presentare per iscritto alle Sottocommissioni esaminatrici delle accennate discipline l'elenco dei passi da essi studiati.

Gli esami orali, di regola, debbono durare da 10 a 15 minuti. La Sottocommissione ha però facoltà di accrescere tale durata.

Ogni prova fatta alla presenza di un solo esaminatore è nulla e deve essere ripetuta.

Art. 42.

I candidati si presenteranno alle prove orali secondo l'ordine alfabetico o in quell'ordine nel quale, in casi speciali, il capo Istituto riterrà più conveniente di chiamarli.

Quando un candidato non si sia presentato per legittimo impedimento alla prima chiamata, il capo Istituto potrà disporne una seconda nel giorno successivo o in altro giorno, prima della chiusura della sessione.

Chi non si presenterà nemmeno a questa chiamata perderà il diritto alla prova, salvo il disposto dell'art. 8.

Art. 43.

Potranno assistere alle prove orali i candidati, le loro famiglie e gli insegnanti dei candidati esterni.

Il capo dell'Istituto avrà facoltà di escludere il pubblico, quando esso sia causa di disturbo o di disordine.

Art. 44.

Per l'approvazione è necessario che il candidato consegua il 6 in ciascuna materia o in ciascuna prova per le materie il cui esame si compone di più prove fra le quali non è ammesso il compenso. Quando fra tutte o alcune delle prove di una stessa materia il compenso è ammesso, questo non può aver luogo, se una di dette prove è stata classificata con meno di 5.

Negli esami delle materie con più prove, i cui voti possono compensarsi, le sottocommissioni esaminatrici non giudicheranno o non consentiranno la seconda prova, quando la prima sia stata classificata con un punto inferiore a 5.

Art. 45.

Le sottocommissioni assegnano a ciascun candidato un voto per ogni prova di esame, su proposta del professore della disciplina.

Se la maggioranza della sottocommissione accetta il voto proposto dal professore, esso diventa definitivo; altrimenti diventa definitivo quello che raccolga la maggioranza dei suffragi. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Nel classificare ciascuna prova di esame si terrà conto del valore morale e intellettuale dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico.

Per ogni specie di esame, in caso di dissenso fra i membri della sottocommissione nel giudizio sulle prove scritte, orali, pratiche, grafiche fatte dal candidato, le ragioni del dissenso e la votazione che ne seguì, si inscriveranno a verbale.

Sulle prove scritte degli esami di licenza dalle scuole medie di secondo grado, il professore della materia scriverà un breve giudizio che dia ragione del voto proposto, lo stesso faranno gli esaminatori che dissentano da lui.

I lavori dei candidati, col voto ottenuto, scritto in tutte lettere, dovranno essere firmati da tutti i membri della sottocommissione esaminatrice e conservati nell'archivio della scuola almeno per un triennio.

Art. 46.

Terminati gli esami, si raduna l'intiera Commissione esaminatrice per prendere conoscenza dei voti assegnati dalle singole sottocommissioni e per risolvere i casi dubbi, che da esse le siano proposti. Nell'adunanza di ottobre la Commissione procede alle dichiarazioni di cui agli articoli 50 e 51 del presente regolamento. I giudizi della Commissione esaminatrice sono definitivi e inappellabili.

L'esito degli esami di licenza, promozione e ammissione deve essere affisso all'albo dell'Istituto appena chiusa la sessione.

I voti delle varie prove di ciascuna materia sono tenuti distinti e si aggiunge, per le prove che ammettono la compensazione, il voto di media con le eventuali frazioni.

Art. 47.

Il capo d'Istituto propone senza indugio al Ministero l'annullamento dell'esame dei candidati che abbiano ottenuta l'ammissione contro le tassative disposizioni del presente regolamento o abbiano presentati documenti non conformi al vero, e in generale sempre che riscontri casi di dolo o di errore.

La Commissione o le Sottocommissioni esaminatrici annulleranno totalmente o parzialmente l'esame dei candidati che abbiano avuto conoscenza anticipata dei temi o abbiano contravvenuto in qualsiasi modo alle norme che governano gli esami. Dell'annullamento si darà immediata notizia al provveditore e al Ministero.

È in facoltà del Ministero, anche dopo la chiusura della sessione di esami, di annullare le prove che risultino superate con frode o comunque illegalmente sostenute, e i diplomi di licenza già conseguiti.

Gli esami annullati per qualsiasi motivo non possono ripetersi nella stessa sessione, nè si restituiscono le tasse pagate per gli esami medesimi, tranne i casi nei quali l'illegalità di cui fu viziato l'esame non sia imputabile al candidato e sempre quando il Ministero lo creda possibile e opportuno.

Art. 48.

I candidati che nella sessione estiva di un anno scolastico si presentano per la prima volta ad esami d'ammissione, di promozione o di licenza e non li superano per intiero, possono sostenere nella successiva sessione autunnale soltanto le prove fallite o quelle alle quali non si siano presentati, ripetendo anche quelle già superate, se si tratta di materie con più prove fra le quali è ammesso il compenso.

Se l'esito della sessione autunnale è sfavorevole, i detti candidati dovranno di nuovo sostenere per intiero l'esame di ammissione o promozione, valendosi soltanto delle due sessioni di un altro anno scolastico.

Il beneficio di riparare le prove delle sole materie fallite è esteso alle sessioni d'esami dell'anno scolastico successivo se si tratta di candidati ad esami di licenza da scuole medie di secondo grado o normali.

I candidati, i quali non possono, in virtù dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, ripetere un esame, possono, tuttavia, essere ammessi ad esami superiori, fermo sempre il disposto dell'art. 20 del presente regolamento.

Art. 49.

Sarà licenza d'onore quella conseguita, sia da candidati di scuola pubblica, sia da candidati di scuola privata o paterna, in una sola sessione di esami con non meno di 8 punti in ciascuna prova e non meno di 9 nella media complessiva di tutte le prove.

Nei rispetti del comma precedente il compenso fra le prove che lo ammettono non ha luogo se una di esse sia stata classificata con meno di 7 punti.

Art. 50.

I candidati agli esami di promozione alla quarta ginnasiale o alla seconda d'Istituto tecnico e i candidati alla licenza dal ginnasio o dal liceo o alla licenza dalla sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico, i quali siano stati riprovati soltanto in due materie, che non siano l'italiano e la storia, possono conseguire la dichiarazione d'idoneità o la licenza limitate.

La dichiarazione d'idoneità o la licenza limitate possono essere conferite, in qualunque sessione, soltanto con voto unanime della Commissione esaminatrice. Esse sono, agli effetti legali, parificate al certificato di promozione alla classe superiore o alla licenza ordinaria, ma non danno diritto a proseguire gli studi, nel ginnasio, nel liceo o nella sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico o all'ammissione all'Università e agli Istituti universitari.

Coloro che hanno chiesto e ottenuto la dichiarazione d'idoneità o la licenza limitata, se vogliono continuare negli studi, si trovano nella condizione di coloro che, avendo subito gli esami con identici risultati, non abbiano la dichiarazione o la licenza stessa.

Art. 51.

I candidati di scuola privata o paterna che, avendo sostenute tutte le prove degli esami di licenza o di ammissione a una classe superiore alla prima, abbiano meritato la sufficienza almeno nella metà delle prove e non meno di quattro decimi nelle altre – tranne quelle delle discipline il cui studio comincia nella classe per la quale si pronunzia il giudizio di idoneità – potranno dalla Commissione giudicatrice, alla fine della sessione di ottobre, senza speciale richiesta, essere dichiarati idonei alla classe che precede immediatamente quella per la quale hanno sostenuto l'esame, ferma restando per la scuola normale l'eccezione di cui all'art. 20.

I candidati, i quali non abbiano raggiunto i punti voluti dal primo comma del presente articolo, possono essere ammessi alle prove suppletive, che saranno stabilite dalla Commissione.

I candidati, i quali intendono di sostenere effettivamente tali prove, devono farne dichiarazione scritta al capo dell'Istituto entro il termine da questo prefisso.

Fra le discipline per le quali la sufficienza è d'obbligo, vi sarà sempre l'italiano, per qualsiasi Istituto; il latino per le scuole classiche; la matematica per le scuole tecniche tipo comune, per le scuole complementari e per la sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico; ed inoltre, in tutti i corsi, tutte le discipline il cui studio si esaurì nelle classi antecedenti.

Agli effetti del comma precedente si contano per una sola le prove di una stessa materia fra le quali sia ammesso il compenso.

Art. 52.

Compiuti gli esami di licenza dall'Istituto tecnico, dal liceo e dalla scuola normale, il presidente della Commissione invia direttamente al Ministero il registro con le classificazioni ottenute da ciascun candidato, e con le firme di tutti gli esaminatori.

Compiuti gli esami di licenza dal ginnasio, dalla scuola tecnica e dalla scuola complementare, il presidente della Commissione invia il registro, di cui al precedente comma, al provveditore agli studi.

In questi registri sarà indicata anche la scuola privata da cui provengono i candidati.

I voti debbono essere scritti in tutte lettere.

I capi di tutti gli Istituti invieranno inoltre al Ministero:

a) l'elenco dei licenziati con la richiesta dei moduli dei diplomi;

b) l'elenco dei candidati che, essendo stati riprovati per due anni, non possono presentarsi agli stessi esami.

Il Ministero pubblicherà, in ordine alfabetico, nel Bollettino ufficiale, i nomi dei giovani contenuti nell'elenco *b*).

Art. 53.

Non si potranno rilasciare dai capi degli Istituti diplomi, nè certificati provvisori di licenza ai candidati che non presentino le quietanze delle tasse corrispondenti, a meno che ne siano stati dispensati.

Tutti i certificati rilasciati dalle autorità scolastiche devono essere scritti su carta bollata da L. 0,60 tranne quelli per uso elettorale, che si rilasciano su carta semplice.

Nei certificati provvisori di licenza deve dichiararsi se l'alunno ha pagato la tassa o se ne fu esonerato.

I diplomi di licenza che sono rilasciati e firmati dal capo dell'Istituto, vanno bollati con marca da bollo da L. 1,22.

Non si rilasciano per alcun motivo duplicati di diploma di licenza.

Nel caso di smarrimento il diploma potrà essere sostituito a tutti i fini di legge da un attestato del capo dell'Istituto.

I diplomi di licenza di liceo e d'Istituto tecnico conseguiti nei collegi militari saranno, quando siano richiesti, rilasciati dal comandante del collegio e porteranno il visto del Ministero della istruzione.

CAPO IX.

Commissari agli esami

Art. 54.

Nelle scuole medie pareggiate gli esami di licenza si fanno sempre con l'assistenza di almeno un commissario, il quale, se la scuola si trova nel primo anno del suo pareggiamento o, altrimenti per speciale disposizione del Ministero, esercita le proprie attribuzioni anche per gli esami di ammissione e di promozione.

Quando per particolari ragioni il Ministero giudichi opportuno l'invio di un secondo commissario di diversa competenza, ne curerà, in ogni caso, la scelta e provvederà altresì al pagamento delle indennità relative.

A richiesta delle amministrazioni interessate si manderà un solo commissario per più Istituti di diverso ordine e grado, quando, a giudizio della autorità scolastica locale, ciò sia consentito dalle esigenze didattiche e del servizio.

Art. 55.

Per le scuole medie di primo grado, il commissario è nominato dalla Giunta provinciale delle scuole medie, e scelto, sempre che sia possibile, nella Provincia, fra i capi d'Istituto delle scuole dello stesso grado o di grado superiore e fra i professori di discipline scientifiche e letterarie delle scuole di secondo grado, salvo casi affatto speciali nei quali il Ministero creda necessario provvedere direttamente alla nomina.

Per le scuole medie di secondo grado, il commissario è nominato dal Ministero e scelto, fra i professori di Università, che professino discipline strettamente affini agli insegnamenti caratteristici dei singoli Istituti, i provveditori agli studi e i capi d'Istituto delle scuole Regie di secondo grado.

Nessuno, di regola, può essere incaricato per più di due anni consecutivi delle funzioni di commissario presso lo stesso Istituto. Nella scelta di nuovi commissari si provvederà ad un opportuno avvicendamento di insegnanti delle discipline, letterarie e scientifiche, che appartengono al programma delle varie scuole.

Art. 56.

Prima che comincino con gli scrutinî finali le operazioni degli esami, il commissario esamina nell'ufficio del capo dell'Istituto i registri ed i documenti di ciascun candidato per accertarsi della regolarità della sua iscrizione anche come alunno, e prende, altresì, conoscenza delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei professori e dai Consigli di classe durante l'anno scolastico e segnatamente quelle relative agli scrutini trimestrali.

Art. 57.

Tranne casi eccezionali, nei quali intervengano speciali disposizioni del Ministero, il commissario non ha la presidenza della Commissione esaminatrice, nè diritto di voto, pur avendo sempre facoltà d'interrogare gli alunni e di chiedere schiarimenti agli insegnanti circa i voti da loro proposti o assegnati.

Tanto durante gli scrutinî finali, ai quali per il suo mandato è chiamato a partecipare, quanto nella scelta dei temi e nello svolgimento delle prove scritte e orali, è ufficio del commissario di invigilare a che tutte le operazioni si compiano con la dovuta regolarità e sincerità e, in caso contrario, di ordinarne la sospensione o la continuazione condizionata, riferendo prontamente per gli opportuni provvedimenti definitivi, al Ministero, col quale corrisponde direttamente come con le autorità scolastiche locali.

Nella prima adunanza per gli scrutinî finali il commissario comunica preliminarmente alla Commissione gli eventuali rilievi da lui fatti circa le iscrizioni degli alunni e gli scrutinî trimestrali, adottando, in seguito agli schiarimenti che gli siano forniti, i provvedimenti del caso.

Art. 58.

Il commissario firma, insieme con i componenti la Commissione esaminatrice, i verbali delle sedute, nonchè tutti gli atti relativi agli esami e, alla fine di ogni sessione, manda al Ministero, secondo le istruzioni che da esso saranno impartite volta per volta, una relazione intorno allo svolgimento degli esami, all'andamento dell'Istituto ed alle sue condizioni sotto ogni aspetto.

Il commissario non può fare in nessun'altra forma dichiarazioni, a chi che sia, sull'andamento dell'Istituto e sul merito dei professori addetti alla direzione e all'insegnamento.

Art. 59.

Al commissario spettano, a carico dell'amministrazione che mantiene l'Istituto, - salvo quanto è disposto dal secondo capoverso dell'art. 54 - le seguenti indennità e diarie:

a) rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, in prima classe, dal luogo della sua residenza ufficiale;

b) diaria di L. 18, se il commissario è professore universitario, e di L. 15 in tutti gli altri casi. Nel caso che il commissario sia venuto da altro Comune, si computano per la liquidazione della diaria, i due giorni anteriori allo scrutinio e il giorno successivo al termine delle prove d'esame.

Al commissario che abbia la sua residenza nel Comune ove ha sede l'Istituto spetta soltanto una diaria di L. 10.

Al commissario che eserciti contemporaneamente il suo ufficio in due diversi Istituti aventi sede nello stesso Comune spetta una sola diaria ed una sola indennità;

c) qualora il commissario sia incaricato della presidenza della Commissione esaminatrice o delle funzioni di esaminatore avrà diritto alla propina corrispondente.

Art. 60.

La liquidazione ed il pagamento delle indennità e diarie saranno fatti al commissario dal R. provveditore agli studi, a disposizione del quale il capo dell'Amministrazione, che mantiene l'Istituto, metterà la somma approssimativamente necessaria, insieme alla domanda per la nomina del commissario, cui non sarà altrimenti provveduto.

Art. 61.

Il ministro potrà inviare agli esami di licenza degl'Istituti governativi e delle scuole obbligatorie per legge, sempre che lo ritenga necessario, un commissario, il quale sarà investito delle facoltà medesime attribuite ai commissari negli Istituti pareggiati e sarà retribuito nella stessa misura dal Ministero.

CAPO X.

Educazione fisica

Art. 62.

Gli alunni di scuole medie, i quali per le loro condizioni fisiche non sono in grado di trarre profitto dall'insegnamento della ginnastica, possono esserne dispensati in seguito a visita medica eseguita nelle forme prescritte o, direttamente, dal capo dell'Istituto, quando l'alunno sia affetto da imperfezione fisica evidente, fermo restando quanto è disposto dal presente regolamento per i candidati ad esami di scuola normale.

La stessa disposizione si applica ai candidati provenienti da scuola privata o paterna, i quali si presentino nelle stesse condizioni fisiche, a qualsiasi esame di scuole medie.

Art. 63.

L'esame di educazione fisica consiste, di regola, in un conveniente

numero di esercizi che l'insegnante fa eseguire a ciascun candidato alla presenza della Sottocommissione esaminatrice, assegnandogli un unico voto.

Nelle scuole normali e nei corsi per il conseguimento del diploma di maestra di grado inferiore i candidati debbono inoltre sostenere una prova di comando e una prova orale sulla parte teorica del programma. Il voto per gli esercizi e la prova di comando è unico, e si compensa con il voto della prova orale.

Capo XI.

Disposizioni speciali per le scuole classiche

Art. 64.

Nel ginnasio e nel liceo gli esami di licenza, promozione e ammissione comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una versione dal latino in italiano;

c) una versione dall'italiano in latino;

d) una versione dal greco in italiano, per tutti gli esami dalla 4ª classe del ginnasio in poi;

e) una versione dall'italiano in ciascuna delle lingue moderne nelle quali il candidato deve essere esaminato;

f) prove orali su tutte le materie del programma.

Per la storia civile e la geografia storica, considerata nei licei come un'unica disciplina, si fa un'unica prova e si assegna un voto unico.

Art. 65.

È ammesso il compenso fra i voti assegnati alle due prove scritte di latino e alle prove scritta e orale delle lingue straniere, alle condizioni stabilite dall'art. 44.

Capo XII.

Disposizioni speciali per le scuole tecniche

Art. 66.

Nella scuola tecnica di tipo comune e agrario gli esami di licenza, di promozione e di ammissione comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di francese (versione dall'italiano e, per la licenza, anche un breve saggio di scrittura sotto dettatura);

c) una prova scritta di matematica;

d) una prova scritta di computisteria;

e) un saggio di disegno;

f) un saggio di calligrafia;

g) prove orali su tutte le discipline, non esclusivamente grafiche o pratiche.

Art. 67.

Nelle scuole tecniche di tipo commerciale gli esami di licenza, di promozione e di ammissione comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di lingua francese (versione dall'italiano, e, per la licenza, anche un breve saggio sotto dettatura);

c) una prova scritta di lingua tedesca o inglese (versione dall'italiano);

d) una prova scritta di matematica;

e) una prova scritta di computisteria;

f) un saggio di disegno (promozione alla 3ª classe);

g) un saggio di calligrafia;

h) prove orali in tutte le discipline non esclusivamente grafiche o pratiche.

Art. 68.

Nelle scuole tecniche di tipo industriale gli esami di licenza, di promozione e di ammissione comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di lingua francese (versione dall'italiano e, per la licenza, anche un breve saggio di scrittura sotto dettatura);

c) una prova scritta di matematica;

d) una prova scritta di computisteria;

e) un saggio di disegno;

f) un saggio di calligrafia;

g) prove orali in tutte le discipline non esclusivamente grafiche o pratiche.

Art. 69.

Nelle scuole in cui è impartito l'insegnamento della lingua araba sono pure obbligatorie la prova scritta e la prova orale di questa lingua, per gli alunni che siano stati inscritti al corso regolarmente e pei candidati provenienti da scuola privata che ne abbiano fatta domanda.

L'esito di questo esame non influisce su quello degli esami di promozione e di licenza e deve risultare da un attestato speciale rilasciato dal capo dell'Istituto.

Art. 70.

In ogni esame è ammesso, alle condizioni stabilite dall'art. 44, il compenso fra i voti assegnati alle prove scritta e orale di ciascuna materia, eccettuato l'italiano.

Capo XIII.

Disposizioni speciali per gli Istituti tecnici

Art. 71.

Gli esami di ammissione alla 1ª classe dell'Istituto tecnico comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di lingua francese (versione dall'italiano);

c) una prova scritta di matematica;

d) un saggio di disegno;

e) prove orali di lingua italiana, lingua francese, matematica, storia, geografia e scienze naturali.

Gli esami saranno dati sui programmi della scuola tecnica di tipo comune; però le Sottocommissioni avranno cura di accertarsi più della maturità dei candidati e della loro preparazione a proseguire gli studi dell'Istituto tecnico, che non della piena e particolare conoscenza di tutte le singole parti di tali programmi.

Art. 72.

Per la promozione e ammissione alla 2ª classe gli esami comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di lingua francese (versione dall'italiano);

c) una prova scritta di matematica;

d) un saggio di disegno;

e) prove orali su tutte le discipline della 1ª classe, eccetto il disegno.

Art. 73.

Per la promozione e ammissione alla 3ª e 4ª classe e per la licenza dalla sezione fisico-matematica gli esami comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di matematica;

c) una prova scritta di lingua francese (versione dall'italiano o componimento per la promozione o ammissione alle classi 3ª e quarta);

d) una prova scritta di lingua inglese o tedesca (versione

dall'italiano per la promozione od ammissione alla 3ª classe; versione dall'italiano o componimento per la 4ª e per la licenza);

e) un saggio di disegno;

f) una prova pratica di chimica (per la licenza);

g) prove orali su tutte le discipline non esclusivamente grafiche o pratiche.

Art. 74.

Per la promozione e ammissione alla 3ª, alla 4ª classe e per la licenza dalla sezione di agrimensura gli esami comprendono le seguenti prove:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di matematica (per la promozione o ammissione alla classe 3ª);

c) una prova scritta di versione dall'italiano in francese (id.);

d) un saggio di disegno topografico (id.);

e) un saggio di disegno di costruzioni (id.);

f) un saggio di disegno ornamentale (id.);

g) una prova grafico-scritta di geometria descrittiva (per la promozione od ammissione alla classe 4ª);

h) una prova scritta di topografia (per la promozione e ammissione alla 4ª classe e per la licenza);

i) una prova grafico-scritta di costruzioni (per la promozione e ammissione alla 4ª classe e per la licenza);

l) una prova scritta di estimo (per la licenza);

m) una prova pratica di chimica (id.);

n) prove orali su tutte le materie, non esclusivamente grafiche o pratiche, insegnate nelle rispettive classi.

Art. 75.

Per la promozione e ammissione alla 3ª e alla 4ª classe e per la licenza dalla sezione di agronomia, gli esami comprendono le seguenti prove:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di matematica (per la promozione o ammissione alla 3ª classe);

c) una prova scritta di lingua francese (versione dall'italiano) (id.);

d) un saggio di disegno ornamentale (id.);

e) una prova scritta di chimica agraria (per la licenza);

f) una prova scritta di computisteria rurale (per la promozione o ammissione alla 4ª classe);

g) prove orali su tutte le materie, non esclusivamente grafiche o pratiche, insegnate nelle rispettive classi.

Art. 76.

Per la promozione e ammissione alla 3ª e alla 4ª classe e per la licenza dalla sezione di commercio e ragioneria, gli esami comprendono le seguenti prove:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di computisteria o di ragioneria, secondo la classe;

c) una prova scritta di francese (versione dall'italiano o componimento per la promozione o ammissione alla 3ª e alla 4ª classe, componimento per la licenza);

d) una prova di lingua inglese o tedesca (versione dall'italiano per la promozione o ammissione alla 3ª classe; versione dall'italiano o componimento per le altri classi);

e) un saggio di calligrafia;

f) prove orali su tutte le discipline, non esclusivamente grafiche, insegnate nelle rispettive classi.

Art. 77.

La prova di francese comprenderà sempre un saggio di scrittura sotto dettato; per le altre lingue straniere tale saggio è lasciato in facoltà della Sottocommissione.

La prova d'esame per la calligrafia consiste nella trascrizione, sotto dettato, di un breve passo di autore (per la durata di 10 a 15 minuti) e nella copia del passo medesimo nei vari caratteri indicati dal programma.

La durata delle prove pratiche e grafiche sarà determinata dalla Sottocommissione esaminatrice.

Per le prove di disegno possono essere dalla Sottocommissione stabilite anche due tornate nello stesso giorno o in giorni diversi.

Gli esaminatori durante le prove pratiche e grafiche possono rivolgere domande e proporre quesiti ai candidati intorno ai lavori che stanno eseguendo, ed hanno pure facoltà di chiamarli ad una conferenza dopo avere esaminato i loro lavori e prima di giudicarli.

Durante l'esame orale di chimica agraria (sezione di agronomia) la Sottocommissione ha la facoltà di sottoporre il candidato a qualche saggio pratico elementare, specialmente di chimica tecnologica.

Nella prova orale di topografia sarà compreso un saggio dell'uso degli strumenti ed è lasciata facoltà alla Sottocommissione di disporre che sia integrato, da parte di tutti i candidati o dei soli esterni, con qualche operazione di rilevamento sul terreno.

Art. 78.

Fra le prove grafiche e fra la prova scritta o scritto-grafica e la orale di ciascuna materia, eccettuato l'italiano, si fa il compenso, alle condizioni stabilite dall'art. 44.

Uditori

Art. 79.

Gli uditori che, in virtù delle vigenti disposizioni, siano ammessi a frequentare non più di tre insegnamenti nelle scuole tecniche e nelle sezioni professionali degli Istituti tecnici non potranno, quali uditori, sostenere alcun esame; ma in fine d'anno potranno ottenere dal capo d'Istituto un semplice attestato di frequenza. Potranno, però, sempre presentarsi agli esami generali di ammissione o licenza quali candidati esterni.

Disposizioni speciali per le sezioni industriali

Art. 80.

Per i candidati interni ammessi agli esami di licenza la valutazione del profitto nelle materie grafiche (disegno di costruzione, disegno tessile, ecc.), si effettua mediante la classificazione di un disegno proposto dalla Sottocommissione ed eseguito dal candidato.

Art. 81.

In modo analogo, e con la presentazione dei saggi fatti dagli allievi durante l'intero corso pratico di lavoro, si procede alla valutazione finale degli esercizi eseguiti nelle officine.

La valutazione suddetta è fatta da una Sottocommissione presieduta dal capo d'Istituto, della quale fanno parte il commissario ministeriale e il professore della materia.

In assenza del commissario fa parte della Sottocommissione un professore di materia affine o un ingegnere o industriale del luogo, conosciuto per la sua competenza nel ramo di cui si tratta. La scelta della persona viene fatta in questo caso dal capo d'Istituto d'accordo col presidente della Giunta di vigilanza ed approvata dal Ministero.

La predetta Sottocommissione è assistita dal capo operaio-istruttore dell'officina, che non ha voto.

In questa valutazione la Sottocommissione dichiara per ogni alunno il grado di abilità che questi ha raggiunto e lo indica con una cifra esprimente il numero dei giorni che un apprendista-ope-

raio avrebbe dovuto impiegare in un opificio industriale, lavorando a giornate di ore otto ciascuna, per pervenire alla stessa abilità.

Il corrispondente certificato è firmato dal commissario ministeriale e dagli altri componenti della Sottocommissione.

Art. 82.

Il giudizio delle prove pratiche di elettrotecnica, elettrochimica, e di qualsiasi ramo speciale di applicazioni fisiche o chimiche, non si limita alla sola classificazione della prova d'esame, ma il giudizio si estende su tutti gli esercizi fatti da ogni allievo, in un dato ramo, in tutto il corso.

A tale fine il professore della materia presenterà, all'ufficio di presidenza, entro la prima metà del mese di giugno, le relazioni degli allievi in cui sono descritti gli esercizi risolti e campioni dei prodotti ottenuti, ecc. Con la scorta di questo materiale, e di eventuali prove speciali, la Sottocommissione formula il suo giudizio sul grado di abilità professionale raggiunto da ogni alunno e gli assegna la classificazione.

Il corrispondente certificato di attitudine professionale è firmato dal commissario, dal capo dell'Istituto e dall'insegnante della materia.

Capo XIV.

Disposizioni speciali per gli Istituti nautici

Art. 83.

Gli esami di ammissione alla prima classe dell'Istituto nautico comprendono:

a) un componimento italiano;

b) un saggio di disegno lineare;

c) prove orali sulle seguenti materie: lingua italiana, geografia, matematica.

Gli esami saranno dati sui programmi della scuola tecnica di tipo comune, però le sottocommissioni avranno cura di accertarsi più della preparazione e della maturità dei candidati a proseguire gli studi dell'Istituto nautico, che non della piena e particolare conoscenza di tutte le singole parti di detti programmi.

Per gli alunni provvisti del titolo di ammissione alla quarta classe ginnasiale l'esame dell'Istituto nautico è limitato alle seguenti prove:

a) un saggio di disegno lineare;

b) prova orale di matematica.

Anche questi esami saranno dati sui programmi delle scuole tecniche di tipo comune.

Per i licenziati delle scuole tecniche di tipo commerciale veggasi la tabella *A*.

Art. 84.

Per la promozione e ammissione alla 2ª e alla 3ª classe e per la licenza, dalla sezione capitani marittimi, gli esami comprendono le seguenti prove:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di lingua inglese o di lingua francese;

c) una prova scritta di matematica (per la promozione od ammissione alla 2ª classe);

d) una prova scritta di fisica sperimentale e di meccanica elementare (per la promozione od ammissione alla 2ª classe);

e) una prova scritta di navigazione (per la promozione od ammissione alla 3ª classe e per la licenza);

f) una prova scritta di geografia astronomica e astronomia nautica (per la promozione od ammissione alla 3ª classe);

g) una prova scritta di astronomia nautica (per la licenza);

h) una prova scritta di contabilità di bordo (per la licenza);

i) prove orali su tutte le materie sopraindicate e inoltre sulla attrezzatura navale, manovra navale, macchine a vapore, storia, geografia commerciale, diritto, meteorologia e ciò in conformità ai programmi governativi vigenti per le singole materie e classi.

Art. 85.

Per la promozione e ammissione alla 2ª e alla 3ª classe e per la licenza, dalla sezione costruttori navali, gli esami comprendono le seguenti prove:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di lingua inglese o francese;

c) una prova scritta di matematica (per la promozione od ammissione alla 2ª classe);

d) una prova grafica di geometria descrittiva (per la promozione od ammissione alla 2ª ed alla 3ª classe);

e) una prova scritta di fisica sperimentale e di meccanica elementare (per la promozione od ammissione alla 2ª classe);

f) una prova grafica di disegno di costruzione navale (per la promozione od ammissione alla 2ª e 3ª classe);

g) una prova grafica di disegno di costruzione navale (per la licenza);

h) una prova scritta di teoria della nave (per la promozione od ammissione alla 3ª classe e per la licenza);

i) una prova scritta di costruzione navale (per la promozione od ammissione alla 3ª classe e per la licenza);

k) prove orali su tutte le materie sopraindicate, meno quelle aventi la sola prova grafica, e inoltre sulle seguenti: storia, diritto, materiali, meccanica applicata, macchine a vapore.

Per la sezione industriale dei capi-tecnici per le costruzioni navali in ferro vi sono inoltre le prove di: disegno di tracciato alla sala, disegno a mano libera, esercitazioni pratiche nell'officina.

Art. 86.

Per la promozione e la ammissione alla 2ª e 3ª classe e per la licenza, dalla sezione macchinisti navali, gli esami comprendono le seguenti materie:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di lingua inglese o francese;

c) una prova scritta di matematica (per la promozione od ammissione alla 2ª classe);

d) una prova grafica di geometria descrittiva (per la promozione od ammissione alla 2ª classe);

e) una prova grafica di disegno di macchine (per la promozione od ammissione alla 3ª classe e per la licenza);

f) una prova scritta di macchine a vapore (per la promozione od ammissione alla 3ª classe e per la licenza);

g) una prova pratica di esercitazioni in officina (per la promozione od ammissione alla 2ª ed alla 3ª classe);

h) prove orali su tutte le materie sopraindicate, meno quelle aventi la sola prova grafica o pratica, e inoltre sulla storia, meccanica applicata, materiali e doveri del macchinista, fisica complementare.

Art. 87.

Per i candidati interni ammessi agli esami di licenza la valutazione del profitto nelle materie grafiche (disegno di costruzione navale e disegno di macchine) si effettua mediante la classificazione di un disegno proposto dalla sottocommissione ed eseguito dal candidato.

Art. 88.

In modo analogo al suddetto, ma con la presentazione degli esercizi fatti durante l'intero triennio, si procede alla valutazione com-

plessiva finale del profitto ricavato dagli alunni nelle loro pratiche esercitazioni di lavoro eseguito nella officina meccanica.

La valutazione suddetta è fatta da una Sottocommissione presieduta dal capo d'Istituto, della quale fa parte il professore di costruzione navale o quello di macchine a vapore, secondo la sezione, e da un delegato del Ministero della marina.

La predetta Sottocommissione è assistita dal capo-operaio dell'officina, il quale però non ha voto.

In questa valutazione la Sottocommissione è obbligata di dichiarare, per ogni alunno, il grado di abilità che questi ha raggiunto, indicando con una cifra esprimente il numero dei giorni che un apprendista-operaio meccanico avrebbe dovuto impiegare in uno opificio industriale, lavorando a giornate di ore otto ciascuna, per pervenire alla stessa abilità.

Il corrispondente certificato è firmato dal delegato del Ministero della marina e dagli altri componenti della Sottocommissione.

Art. 89.

Nella formazione delle Sottocommissioni d'esame, e in tutto ciò che non è espressamente indicato in queste disposizioni speciali, si seguano le prescrizioni per gli Istituti tecnici. Ove manchino in queste ultime le istruzioni cercate, allora si seguano quelle espresse nella parte generale di questo regolamento.

CAPO XV.

Disposizioni speciali per le scuole complementari e normali

Art. 90.

Nella scuola complementare gli esami di licenza, promozione ed ammissione comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di francese (versione dall'italiano) e, per la licenza, anche un breve saggio di scrittura sotto dettatura;

c) una prova scritta di matematica;

d) un saggio di disegno;

e) un saggio di calligrafia;

f) un saggio di lavori femminili;

g) prove orali su tutte le discipline non esclusivamente grafiche e pratiche, in conformità dei rispettivi programmi.

Art. 91.

Nessuno può essere o rimanere inscritto nelle scuole normali governative o pareggiate, se non sia di condotta irreprensibile e di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da far ritenere che diminuiscano il prestigio d'un insegnante o gli impediscano il pieno adempimento dei suoi doveri.

All'atto della iscrizione alla prima classe, l'alunno deve esibire certificati legali attestanti il possesso di tali requisiti.

Art. 92.

Ai ciechi ed ai sordo-muti potrà essere concesso di presentarsi all'esame di licenza complementare, come provenienti da scuola privata o paterna, con dispensa dalle prove delle discipline alle quali non possono attendere in causa delle loro imperfezioni fisiche.

L'attestato da essi ottenuto, quando abbiano superato tutte le prove per loro obbligatorie, servirà o per ammetterli a frequentare la scuola normale o all'esame di licenza normale, come provenienti da scuola privata o paterna, con dispensa dal frequentare le lezioni o dal sostenere l'esame sulle discipline di cui al comma precedente.

Nell'attestato di licenza normale e nel diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, rilasciato ai ciechi o sordo-muti che si trovino nelle citate condizioni, sarà scritta la dichiarazione che essi servono unicamente per insegnare rispettivamente negli Istituti dei ciechi e dei sordo-muti, salve le disposizioni speciali in vigore per questi Istituti.

Art. 93.

A cominciare dalla seconda classe, le alunne delle scuole normali governative e pareggiate fanno il tirocinio, tanto nel giardino d'infanzia, quanto nelle classi elementari addette al tirocinio; gli alunni soltanto in queste.

L'orario del tirocinio è stabilito dal Ministero.

Art. 94.

Il corso elementare di tirocinio si apre il 1° ottobre e si chiude il 31 luglio.

Il giardino d'infanzia si apre il 16 settembre e si chiude il 15 luglio.

Art. 95.

Nell'assegnazione dei punti di profitto trimestrale e nella valutazione delle prove di esame per la pedagogia, si tien conto del diario di tirocinio, degli appunti sulle conferenze didattiche compilati dagli alunni, delle classificazioni da essi meritate nelle lezioni fatte nelle classi elementari di tirocinio, e di quant'altro dimostri l'attitudine didattica degli alunni stessi.

Art. 96.

Nella scuola normale si danno esami di promozione, esami di licenza ed esami pratici.

Art. 97.

Gli esami di promozione e di licenza comprendono:

a) una prova scritta d'italiano, la quale, per la licenza, è anche prova di pedagogia;

b) una prova scritta di matematica;

c) un saggio di disegno, distinto in due prove, l'una sulla carta, l'altra sulla lavagna;

d) un saggio di calligrafia;

e) un saggio di canto, distinto in due prove, l'una teorica, l'altra pratica;

f) un saggio di ginnastica, distinto in due prove, l'una teorica, l'altra pratica;

g) un saggio di lavori femminili (per le alunne);

h) un saggio di lavoro manuale educativo (facoltativo);

i) prove orali su tutte le discipline indicate nel programma, non esclusivamente grafiche o pratiche.

Le prove di disegno, di canto, di ginnastica si giudicano complessivamente, con unica votazione.

Negli esami di licenza la prova scritta d'italiano consiste in un componimento su argomento di pedagogia pratica o di morale o di psicologia applicata all'educazione. Esso è classificato con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro italiano. Il tema del componimento, quando non sia inviato dal Ministero, è scelto, con le norme prescritte dall'art. 38, da una speciale Sottocommissione, composta dal direttore della scuola e degli insegnanti d'italiano e di pedagogia, fra non meno di tre temi preparati d'accordo dai due insegnanti.

La stessa Sottocommissione procede alla correzione e all'assegnazione del voto.

Al saggio di calligrafia è assegnata un'ora; esso può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il disegno.

Art. 98.

In ogni esame delle scuole complementari è ammesso, alle condizioni stabilite dall'art. 44, il compenso fra i voti ottenuti nelle prove scritta e orale di francese e di matematica; negli esami delle scuole normali tale compenso è ammesso soltanto per la matematica.

Art. 99.

Le alunne dei RR. educatori femminili di Firenze « SS. Annunziata », Milano « Collegio Reale delle fanciulle », Palermo « Maria Adelaide », Verona « Real Collegio degli Angeli », Napoli « Principessa Iolanda », le quali abbiano conseguita la licenza nel rispettivo Istituto, dopo aver frequentato regolarmente almeno i due ultimi anni di corso, sono ammesse all'esame di licenza normale con dispensa dall'obbligo di presentare la licenza complementare.

Le alunne del Real Collegio di Montagnana, le quali abbiano conseguito la licenza in quello Istituto, possono essere iscritte alla prima classe della scuola normale o sostenere, dopo tre anni, come privatiste, l'esame di licenza normale.

Art. 100.

Chi per temporaneo impedimento, accertato mediante certificato medico, non può nell'esame di licenza normale sostenere l'intera prova di ginnastica, può tuttavia ottenere l'attestato di licenza, ma non il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Nell'attestato deve scriversi per disteso la dichiarazione che il candidato per comprovato impedimento non potè sostenere la prova di ginnastica.

Chi ottenne l'attestato di licenza con la dichiarazione di che al comma precedente, qualora dimostri, con certificato medico, cessato l'impedimento, è ammesso ad integrare il titolo conseguito, sostenendo l'esame di ginnastica in una delle sessioni ordinarie di esame di licenza.

Art. 101.

L'esame pratico si sostiene innanzi a una speciale Commissione composta del direttore della scuola che la presiede, del professore di pedagogia o di altro insegnante della scuola quando l'insegnamento della pedagogia sia impartito dal direttore, di un insegnante delle classi di tirocinio, scelto dal direttore.

Il direttore esonerato dall'insegnamento può delegare ad altro insegnante la presidenza della Commissione.

Ove siano due o più corsi normali completi fino alla terza classe, ciascuno con un insegnante di pedagogia, le Commissioni sono tante quanti sono i corsi.

È sempre in facoltà del ministro disporre che l'esame pratico sia fatto con l'assistenza di un ispettore o di un vice ispettore scolastico della Provincia. Nelle scuole pareggiate l'esame pratico si fa sempre con l'assistenza del R. commissario.

All'ispettore che non risieda nella città sede della scuola, spettano le indennità stabilite dal R. decreto 14 settembre 1862, numero 840.

Dei risultati dell'esame si redige speciale relazione, da inviare al Ministero per mezzo del R. provveditore.

Art. 102.

L'esame pratico consiste in un saggio di lezione, da darsi in una delle classi elementari di tirocinio o in altra scuola elementare pubblica del Comune, su tema assegnato due ore prima a ciascun candidato, nella correzione di compiti di alunni delle classi elementari (4ª, 5ª o 6ª) e in interrogazioni di pedagogia pratica e di didattica speciale, movendo dal saggio di lezione e di correzione. L'intero esame non può durare meno di 30 minuti per gli alunni della scuola, di 40 per gli altri candidati: le singole prove possono essere sostenute anche separatamente, ma vengono classificate con unica votazione. La preparazione dei saggi di lezione e correzione si fa a porte chiuse.

L'esame pratico ha luogo durante i mesi di luglio e di ottobre; può tuttavia essere sostenuto anche nel mese di giugno dagli alunni della 3ª classe, che, a norma dell'articolo seguente, abbiano diritto di esservi ammessi, e da coloro che negli anni precedenti abbiano superato l'esame di licenza normale e fatto il tirocinio a norma degli articoli seguenti.

L'approvazione nell'esame pratico è significata dal sei. Il voto complessivo, è proposto dall'insegnante di pedagogia.

Art. 103.

Sono ammessi all'esame pratico nella sessione estiva gli alunni della terza classe delle scuole normali governative e pareggiate, che ottengono almeno cinque punti nella media dei punti trimestrali, o almeno sei punti nell'ultimo trimestre, nell'italiano, nella pedagogia, e nella matematica; gli alunni che non si trovino in queste condizioni sono ammessi a sostenere l'esame pratico nella sola sessione autunnale.

L'esclusione dagli esami per motivi disciplinari e la espulsione dall'Istituto si estendono anche all'esame pratico di una sessione o di entrambe.

Fermo restando il disposto dell'art. 109 del presente regolamento, l'alunno che abbia conseguito l'attestato di licenza, può in qualunque mese dell'anno scolastico essere ammesso a sostenere l'esame pratico per ottenere il diploma di abilitazione; ma dovrà corredare la domanda degli attestati prescritti dall'art. 91 per la iscrizione alla scuola.

Art. 104.

I giovani forniti di licenza dal liceo o dall'Istituto tecnico, o del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'italiano, della pedagogia o della storia e geografia, conseguito in un Istituto superiore femminile di magistero, i quali abbiano presentato regolare domanda di ammissione all'esame di licenza normale, e ottenuto almeno sette punti nelle materie nelle quali devono sostenere l'esame d'integrazione, ed i giovani provenienti da scuola privata o paterna, i quali abbiano meritato almeno otto punti nell'italiano, nella pedagogia e nella matematica, sono ammessi a sostenere l'esame pratico nello stesso anno nel quale si presentano all'esame di licenza normale.

Art. 105.

I candidati alla licenza normale, che non siano alunni di scuola normale pubblica governativa o pareggiata, quando non si trovino nelle condizioni richieste per l'ammissione dall'articolo precedente, non possono sostenere l'esame pratico, se, conseguita la licenza, non compiano almeno un anno di tirocinio, attestato dal R. provveditore a norma dell'art. 107.

Art. 106.

Coloro che per le disposizioni del precedente articolo possono essere ammessi al tirocinio in una pubblica scuola e coloro che, conseguita la licenza nomale, non sostenessero lo esame pratico o in esso fallissero, devono fare domanda di ammissione al tirocinio, in carta da lire 0,60 al R. provveditore agli studi, prima dell'apertura dell'anno scolastico. Solo in caso di giustificato legittimo impedimento il R. provveditore può ammettere tirocinanti fino a tutto il mese di novembre.

Il provveditore designa annualmente le scuole pubbliche elementari sedi di tirocinio, e vi assegna, per ogni classe o scuola, i tirocinanti, tenendo conto così delle loro domande come delle speciali condizioni delle singole scuole. L'elenco delle scuole sedi di tirocinio è pubblicato ogni anno nel calendario scolastico della Provincia; esso è inoltre comunicato, in tempo utile, ai Regi ispettori scolastici insieme con l'elenco dei singoli tirocinanti rispettivamente ammessi.

Il tirocinio comincia in ciascuna classe al principio delle lezioni e dura per tutti i dieci mesi dell'anno scolastico.

I tirocinanti sono vigilati dal R. ispettore o vice-ispettore scolastico, salvo che il tirocinio sia fatto nelle classi elementari annesse ad una scuola normale governativa, nel qual caso la vigilanza spetta al direttore della scuola normale.

Il tirocinante deve assistere alle lezioni e partecipare al lavoro della scuola almeno 15 ore per settimana, e due volte la settimana deve assistere alle lezioni per l'intera giornata.

Ciascun tirocinante tiene un diario, nel quale nota ciò che fa od osserva nella scuola.

Ogni mese il maestro scrive nel diario il suo giudizio intorno alla attitudine ed alla diligenza del tirocinante: il diario è anche firmato dal R. ispettore o vice-ispettore scolastico, il quale vi aggiunge le sue osservazioni, tutte le volte che visita la scuola.

È vietato di distrarre i tirocinanti in qualsiasi modo dalle occupazioni indicate nel presente articolo, ed impiegarli in lavori di segreteria od altri.

Art. 107.

Alla fine di ciascun anno scolastico, il R. ispettore o il vice ispettore scolastico, o il direttore didattico o il direttore della scuola normale invia al R. provveditore agli studi una relazione sull'assiduità e sull'attitudine didattica di ciascun tirocinante, esprimendo per ciascuno il suo giudizio con le parole: « insufficiente », « idoneo », « lodevole ».

In base a tale relazione, il R. provveditore rilascia al tirocinante, in carta da L 0,60, un certificato dal quale risulti il giudizio sul suo tirocinio.

Art. 108.

L'esame pratico si sostiene nella stessa scuola nella quale si è sostenuto o si domanda di sostenere l'esame di licenza normale. Il cambiamento di sede per l'esame pratico non può essere concesso se non a quei candidati che abbiano nell'anno fatto il tirocinio in altra scuola normale o nelle scuole elementari di altra Provincia.

Art. 109.

Chi non sia approvato nell'esame pratico, può ripeterlo nelle sole due sessioni dell'anno immediatamente successivo.

Art. 110.

Il punto ottenuto nell'esame pratico si scrive nel registro annuale, nel registro degli esami di licenza e nel diploma.

Art. 111.

Coloro che abbiano superato l'esame di licenza e l'esame pratico, ottengono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, e possono prendere parte ai concorsi a posti di maestre nelle scuole elementari pubbliche, quando abbiano l'età prescritta dall'art. 9 della legge 12 luglio 1896, n. 393.

Art. 112.

La Commissione esaminatrice negli Istituti d'istruzione femminile indicati nel 2° comma dell'art. 10 è presieduta da persona delegata dal Ministero ed è composta degli insegnanti dell'ultima classe. È però in facoltà del Ministero di nominare uno o più commissari per esaminare in determinate materie: nel qual caso i rispettivi insegnanti assistono all'esame con voto consultivo.

Gli Istituti anzidetti possono anche essere sedi di esami pratici, qualora siano dal Ministero ritenuti idonei a preparare maestri elementari, a norma dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e purchè in essi si faccia un regolare biennio di tirocinio nelle scuole elementari interne o in quelle pubbliche del Comune.

Art. 113.

Al presidente della Commissione esaminatrice spettano, oltre le propine di esame, le diarie e le indennità stabilite all'art. 59 del presente regolamento. A ciascuno dei professori eventualmente chiamati a far parte della Commissione, quando debba trasferirsi fuori del Comune dove risiede abitualmente per ragione del suo ufficio, spettano, oltre le propine di esame, il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi e tramways e in ragione di 25 centesimi per ogni chilometro sulle strade ordinarie, e una diaria di L. 12. Questa sarà di L. 8 per il professore che ha la residenza nello stesso Comune.

Art. 114.

Le alunne degli Istituti femminili dichiarati sedi di esami a norma del comma 2° dell'art. 10 non sono tenute a pagare la soprattassa dell'esame di licenza complementare e normale stabilita dalla legge 12 luglio 1896, n. 293, ma debbono pagare la tassa di diploma.

La tassa di licenza sarà da loro pagata all'amministrazione dell'Istituto, che a sua volta pagherà le propine agli esaminatori.

La tassa di diploma sarà pagata all'erario nella misura di L. 5 per la licenza complementare, di L. 6 per il diploma di abilitazione.

Le alunne degli Istituti succitati possono essere dispensate dalle tasse degli esami di licenza e di diploma, quando si trovino nelle condizioni stabilite per le alunne delle scuole complementari e normali governative.

Corsi magistrali

Art. 115.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai corsi magistrali, in quanto esse non siano contrarie alla legge 21 luglio 1911, n. 861 ed al regolamento approvato con il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1512.

Disposizioni transitorie

Art. 116.

Negli esami delle due sessioni dell'anno scolastico 1912-913 si osserveranno per le scuole classiche e tecniche le disposizioni del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598, in quanto esse non contrastino con quelle degli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 21, 27, 45, 46, 48 e 50 del presente regolamento, le quali avranno vigore per entrambe le dette sessioni.

Art. 117.

Le scuole medie pareggiate che, per l'art. 2 del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598, potevano essere sedi di esami di licenza per i candidati privatisti conserveranno tale beneficio, limitatamente alle sessioni di esami dell'anno scolastico 1912-913. Nell'anno 1913-914 saranno ammissibili alle dette sedi soltanto i candidati che debbano ripetere le prove fallite.

Art. 118.

Agli effetti dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 678 non si computano gli esami subiti o le iscrizioni ad una classe ottenute anteriormente all'anno scolastico 1912-913.

Art. 119.

Per l'anno scolastico 1912-913 gli esami di promozione e di licenza nelle scuole normali governative e pareggiate continueranno a farsi a norma dell'art. 98 del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598. Parimente il diploma di abilitazione agli alunni e alle alunne delle scuole anzidette sarà rilasciato nell'anno 1912-913 nel modo stabilito dall'art. 97 del regolamento stesso.

Art. 120.

Coloro che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 103 e i licenziati da scuole normali che abbiano fatto un anno di lodevole tirocinio a norma delle disposizioni degli articoli 105 e 106 del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598, possono chiedere di sostenere l'esame pratico a norma delle disposizioni degli articoli 101 e seguenti del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella A.

Esami d'integrazione.

ISTITUTO da cui proviene il candidato	SEZIONE	TITOLO di cui è provvisto il candidato	ESAME a cui aspira il candidato	Intervallo	Prove dalle quali può essere dispensato	OSSERVAZIONI
Liceo	—	Licenza	Licenza d'Istituto tecnico in tutte le sezioni (ordinarie e speciali)	—	Italiano, storia, matematica (1° e 2° corso), storia naturale (1° e 2° corso), fisica generale	*Disposizione transitoria.* — Chi abbia ottenuto la licenza liceale con la opzione pel greco non sarà esonerato dalla matematica. Il candidato non è tenuto a presentare la licenza inferiore.
Id.	—	Id.	Licenza normale	—	Italiano, storia, matematica, scienze	Oltre a quelle indicate nella vicina colonna i candidati devono dare anche prove orali di computisteria, igiene e soccorsi. Essi sono esonerati dall'obbligo di presentare la licenza inferiore.
Ginnasio	—	Id.	Ammissione 2ª Istituto	—	Italiano, storia, storia naturale (programma del 2° corso di scuola tecnica)	Se il candidato avesse la licenza tecnica sarà esonerato completamente dall'esame di scienze.
Id.	—	Id.	Ammissione alla 1ª Istituto o alla 1ª normale. Licenza tecnica	—	Italiano, storia e geografia, francese, scienze (programma 2° corso scuola tecnica)	Per l'ammissione alla 1ª normale femminile le candidate dovranno sostenere anche un esame di integrazione di lavori donneschi.
Id.	—	Promozione alla 4ª e alla 5ª	Idem, idem, idem	—	Italiano, storia e geografia	
Istituto tecnico	Tutte	Licenza	Licenza liceale	Dopo 1 anno	Matematica, fisica, chimica, storia naturale, storia civile	
		Ammissione al 4° corso	Id.	Dopo 2 anni	Matematica, fisica, chimica, storia naturale, storia civile	
Id.	Id.	Ammissione al 3° corso	Licenza ginnasiale	—	Francese, storia e geografia, matematica, storia naturale	
Id.	Tutte	Licenza	Licenza normale	—	Italiano, storia, geografia, matematica, scienze	
	Fisico-matematica	Id.	Id.	—	Come sopra, più disegno	
	Commercio-ragion.	Id.	Id.	—	Idem, più calligrafia	
	Agrimens-agron.	Id.	Id.	—	Idem, più agraria e disegno	

Esami d'integrazione.

Segue Tabella **A**.

ISTITUTO da cui proviene il candidato	SEZIONE	TITOLO di cui è provvisto il candidato	ESAME a cui aspira il candidato	Intervallo	Prove dalle quali può essere dispensato	OSSERVAZIONI
Istituto tecnico	—	Ammissione alla 1ª classe	Licenza di scuola tecnica con indirizzo comune	—	Tutte, meno computisteria, diritti e doveri, calligrafia	Il candidato sarà dispensato anche dalla calligrafia se consegui l'ammissione vigendo il regolamento 13 ottobre 1904, n. 598.
Istituto nautico	—	Licenza	Licenza liceale	Dopo 2 anni	Nessuna	Dispensa dall'obbligo di presentare la licenza inferiore.
Id.	—	Id.	Licenza d'Istituto tecnico	Dopo 1 anno	Nessuna	Idem.
Scuola tecnica	—	Licenza	Ammissione 4ª ginnasiale	—	Tutte, meno italiano e latino	
Id.	—	Id. (con indirizzo commerciale)	Ammissione 1ª classe Istituto tecnico o nautico o scuola normale	—	Tutte, meno matematica e disegno	
Scuola normale	—	Licenza	Licenza liceale	Dopo 2 anni	Nessuna	Esenzione dal presentare la corrispondente licenza inferiore.
Id.	—	Id.	Licenza ginnasiale	—	Tutte, meno latino e greco	
Id.	—	Id.	Licenza d'Istituto tecnico (sezione commercio, ragioneria)	Dopo 1 anno	Disegno ornamentale	
Scuola complem.	—	Licenza	Ammissione 4ª ginnasiale	—	Tutte meno italiano e latino	
Id.	—	Id.	Licenza tecnica (con indirizzo comune)	—	Tutte, meno matematica, calligrafia, computisteria, diritti e doveri	
Ginnasio classico	—	Licenza	Ammissione liceo moderno	—	Tutte meno tedesco, inglese, disegno, secondo i programmi della 4ª e 5ª del ginnasio moderno	
Id.	—	Promozione o ammissione alla 5ª (anche con riprovazione in greco)	Ammissione alla 5ª del ginnasio moderno	—	Tutte, meno tedesco (scritto e orale), francese (orale) disegno, storia antica (romana)	
Ginnasio moderno	—	Licenza	Ammissione liceo classico	—	Tutte, meno greco	
Id.	—	Promozione o ammissione alla 5ª (anche con riprovazione in tedesco e disegno)	Ammissione alla 5ª del ginnasio classico	—	Tutte, meno greco	

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro della pubblica istruzione:* CREDARO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 3 maggio 1913, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ha approvato alcune modificazioni alle condizioni generali di polizza approvate con R. decreto 22 dicembre 1912;

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1912 col quale furono approvate le tariffe dei premi ed i relativi tipi di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni alle condizioni generali delle polizze per il caso di morte:

1° Al capoverso dell'art. 1 è sostituito il seguente:

« Decorso un anno dalla emissione della polizza l'Istituto nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede ».

2° Il capoverso dell'art. 2 è soppresso.

3° Ai tre capoversi dell'art. 5 sono sostituiti i seguenti:

« Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

« Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

« Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso, contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica ».

4° All'art. 13 è sostituito il seguente:

« Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l'Istituto nazionale paga l'intera somma assicurata.

« Se la morte per le cause sopraindicate avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intiere annualità di premio, l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'art. 7 ».

5° Alla prima parte dell'art. 14 è sostituita la seguente:

« L'assicurato può senza obbligo di sopra-premio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte dell'Europa, nelle Colonie italiane, nell'Egitto sino alla seconda cataratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti d'America situati al disopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nella Colonia del Capo, nelle Colonie inglesi dell'Australia e nell'arcipelago del Giappone ».

6° L'articolo 17 è soppresso.

7° Alla prima parte ed al primo capoverso dell'articolo 18 sono sostituiti i seguenti:

« Quando si siano verificati gli eventi e le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

« Nel caso di morte dell'assicurato devono anche essere presentati il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica sul decorso dell'ultima malattia e la causa di morte ».

8° È aggiunto il seguente articolo da inserirsi prima dell'ultimo:

« Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione ».

Art. 2.

Sono approvate le seguenti modificazioni alle condizioni generali delle polizze per il caso di vita:

1° Il capoverso dell'articolo 2 è soppresso.

2° Alla prima parte dell'articolo 11 è sostituita la seguente:

« Quando si siano verificati gli eventi e le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza stessa, dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario e del regolare certificato di vita dell'assicurato ».

3° È aggiunto il seguente articolo da inserirsi prima dell'ultimo:

« Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione ».

Dato in Cogne, addì 8 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 24 ottobre 1913, in Marzi, provincia di Cosenza, il 25 stesso mese in Pezzana, provincia di Novara, in Busana, provincia di Reggio Emilia, e il 26 stesso mese in San Terenzio di Lerici, provincia di Genova, e in Casale Brusio, provincia di Cosenza, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 28 ottobre 1913.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1913, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1913:

Di Clemente Antonio, usciere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, è richiamato in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di salute, a datare dal 10 ottobre 1913.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 20 settembre 1913:

Firanco Pietro, agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 18 settembre 1913 e per la durata di un anno.

Monaci Giuseppe, applicato di 3ª classe id., è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° settembre 1913 e per la durata di un anno.

Ricci Ferruccio, applicato di 2ª classe id., è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° agosto 1913 e per la durata di 6 mesi.

Con decreto Ministeriale del 3 settembre 1913:

Rea Claudio, volontario delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° agosto u. s. e per la durata di 5 mesi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 16 ottobre 1913:

Briccola cav. Ottavio, tenente generale a disposizione Ministero colonie, cessa di essere a disposizione del Ministero anzidetto e collocato a disposizione per ispezioni.

Ameglio cav. Giovanni, id. a disposizione, collocato a disposizione del Ministero delle colonie.

Druetti cav. Luigi, id. comandante divisione militare territoriale Cagliari, esonerato da tale comando e nominato comandante divisione militare territoriale di Ancona.

Vinaj cav. Raffaele, id. id. id. Ancona, id. id. e collocato a disposizione.

Capello cav. Luigi, maggiore generale id. brigata Lombardia, id. id. e nominato comandante divisione militare territoriale Cagliari.

Lubatti nobile Giovanni, colonnello id. in 2° scuola applicazione fanteria, promosso maggiore generale e nominato comandante brigata Lombardia.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 23 ottobre 1913:

Durando cav. Leopoldo, maggiore, promosso tenente colonnello.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

Andriolo Giuseppe, capitano, collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1913 ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 3 settembre 1913:

Bottari cav. Gio. Battista, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 1° agosto 1913.

Levi Minzi Aldo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Bernotti Pietro, id. id. per riduzione di quadri, richiamato in servizio, dal 24 luglio 1913.

Truffet Alessandro, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, con perdita di anzianità.

Con R. decreto del 20 settembre 1913:

Luciani Vittorio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Remondini Amos, id., id. id. per motivi speciali, a sua domanda.

Con R. decreto del 25 settembre 1913:

Basile Antonio, tenente in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 27 settembre 1913.

Con R. decreto del 28 settembre 1913:

Boella Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 20 settembre 1913:

Arma di cavalleria.

Giusiana Egidio, sottotenente, rettificato il cognome per l'aggiunta di titolo nobiliare come appresso:
Giusiana nobile Egidio.

Con R. decreto del 25 settembre 1913:

Caretti Attilio, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego richiamato in servizio dal 17 marzo 1913.

Con R. decreto del 28 settembre 1913:

Piscicelli cav. Maurizio, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità temporanee provvenienti da cause di servizio.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 2 ottobre 1913:

Martinez cav. Francesco, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 27 settembre 1913.

Con R. decreto del 16 ottobre 1913:

Carchidio Michele, sottotenente, promosso tenente.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	177058	154 —	Stoffel *Alessandro-Camillo* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Bergamo	Stoffel *Camillo* di Giacomo, minore ecc., come contro
»	481398	560 —	Carlo *Gilda-Bianca* fu Marco minore sotto la patria potestà della madre Corradi Camilla ved. di Carlo Marco	Carlo *Bianca-Gilda* fu Marco, minore ecc., come contro
»	304036	35 —	Marino *Assunta-Maria* ed Elvira di Rocco, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Potenza	Marino *Maria-Assunta* ed Elvira di Rocco, minori ecc., come contro
»	692865	1067 50	Giudice *Paolo* fu Francesco, domiciliato in Sapri (Salerno)	Giudice *Pietro* fu Francesco, ecc., come contro
5 %	577869	100 —	Mascarello Natale *fu* Nicolò, dom. in Diana Castello (Porto Maurizio)	Mascarello Natale *del vivente* Nicolò, ecc., come contro
3.50 %	639305	315 —	Darioli *Teresio* fu Antonio, minore sotto la tutela di Romerio Saverio fu Giuseppe	Darioli *Pietro-Giovanni-Antonio* fu Antonio, ecc., come contro
»	78905	10 50	*Chicco* Maddalena ved. nata Morelli fu Domenico, domiciliata in Carmagnola	*Marelli* Maddalena fu Domenico vedova di *Chicco Gio. Battista*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISI.

Si notifica che nel giorno di sabato 22 novembre del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 38ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba, del capitale nominale di L. 500 ciascuna.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 167 sulle 53197 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 3 novembre 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.
Per il direttore capo di divisione
ENRICI.

Si notifica che nel giorno di martedì 25 novembre del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 21ª annuale estrazione a sorte delle obbligazioni create con la legge 20 luglio 1891, n. 6980, serie 3ª, per le opere edilizie della città di Roma, riferentisi alla 1ª serie *A*, emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento stampata a tergo dei titoli, sono in numero di 134 sulle 8865 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, rimborsabili dal 1° gennaio 1914.

Roma, 3 novembre 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.
Per il direttore capo di divisione
ENRICI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 novembre 1913, in L. 100,71.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei **consolidati negoziati a contanti** nelle **varie Borse del Regno**, meno le Borse di Roma e Milano perchè chiuse, **determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio** e il Ministero del tesoro **(Divisione portafoglio)**.

3 novembre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.56 83	96.81 83	97 36 99
3.50 % *netto* **(1902)**	98.15 —	96.40 —	96 95 16
3 % *lordo*	63.27 50	62.07 50	63.05 08

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il passo dell'Italia e dell'Austria-Ungheria verso la Grecia, per lo sgombro delle truppe di questa dai territori albanesi, è l'oggetto dei più svariati commenti della stampa estera.

Qualche giornale francese considera il passo come un atto isolato italo-austriaco, deliberatamente dimenticando che i due Stati hanno preavvisato le potenze firmatarie del trattato di Londra del passo, senza ricevere veruna obbiezione in merito; e aggiunge inoltre che la Germania non è concorde con l'Austria e l'Italia circa le misure adottate contro la Grecia per le ragioni di buona parentela tra le due case regnanti.

Ma tali argomenti sono pienamente smentiti: il primo perchè, ripetiamo, è noto che l'Italia e l'Austria hanno agito col consenso delle potenze firmatarie del trattato di Londra, come del resto ripete questo telegramma da Parigi, 3:

Nei circoli politici si fa osservare che l'Italia e l'Austria-Ungheria hanno informato le potenze della triplice intesa del passo che si proponevano di fare ad Atene e del tenore della loro comunicazione al Governo ellenico.

Sul secondo argomento, per ciò che si riferisce alla Germania ecco quanto è detto nel seguente dispaccio da Colonia, 3:

La *Koelnische Zeitung* riceve da Berlino che il desiderio dell'Italia e dell'Austria-Ungheria di vedere sgomberati, dalle truppe greche nel termine fissato i distretti dell'Albania meridionale è stato appoggiato dalla Germania sotto forma di amichevoli consigli dati da questa Potenza alla Grecia.

Il corrispondente berlinese del giornale rileva che alcuni giornali esteri fanno appello, nella questione della frontiera meridionale, alle decisioni dell'Europa. Può darsi, egli dice, che tutte le grandi Potenze abbiano occasione di occuparsi della cosa, ma l'Europa non potrebbe affatto prestare il suo appoggio nel senso di ostacolare il legittimo desiderio dell'Italia e dell'Austria-Ungheria.

Il *Times* di Londra, parlando del passo italo-austriaco, ritiene che possa in questo momento complicare i negoziati di pace tra la Turchia e la Grecia, ma il resto della stampa inglese commenta diversamente.

Ecco quanto si ha in merito da Londra, 3:

Il *Times* dice che la Nota diretta dall'Italia e dall'Austria-Ungheria alla Grecia circa l'Albania rivela la disposizione a trattare le questioni balcaniche con una intenzione che, nel momento nel quale sono iniziate delicate e difficili trattative fra Atene e Costantinopoli, non può essere considerata che come inopportuna e inquietante.

Quest'articolo del *Times* è commentato in alcuni circoli diplomatici i quali osservano che il passo italo-austriaco non ha per iscopo è per effetto di sollevare alcuna questione nuova, ma di assicurare l'esecuzione della soluzione già inevitabilmente data dall'Europa ad una di queste questioni.

Se le questioni già risolute si rimettono in discussione non si giova certo alla causa della pacificazione balcanica e la decisione che Italia ed Austria-Ungheria vogliono fare eseguire è stata presa ad unanimità dalla conferenza degli ambasciatori sotto la presidenza di sir E. Grey.

Altri giornali francesi, giusta il dispaccio da Parigi, 3, che segue, esprimono pareri diversi pur sempre basati sull'ipotesi che l'Austria e l'Italia agiscano separatamente.

L'*Echo de Paris* riceve da Londra che nei circoli diplomatici di Londra si riconosce unanimemente che se la Russia, la Francia e l'Inghilterra debbono continuare a essere rappresentate nelle varie Commissioni albanesi, occorre che il problema albanese rimanga veramente europeo. Se si verificano iniziative isolate, allora la triplice intesa deve rifiutare a quelle potenze che le prendono una collaborazione e che diventerebbe ben presto un avallo delle loro ambizioni.

Si osserva però pure in altri circoli internazionali che l'unico mezzo di evitare iniziative isolate è che tutte le potenze sieno ugualmente decise nel non voler riaprire le questioni risolte e nel voler eseguire e fare rispettare dalla Grecia e da tutti le deliberazioni della riunione degli ambasciatori a Londra.

Il *Matin* a proposito del passo dell'Austria-Ungheria e dell'Italia ad Atene scrive che si attribuisce a questo passo un carattere grave equivalente perfino ad un *ultimatum*. Tale interpretazione è completamente erronea. La nota che l'Austria-Ungheria e l'Italia hanno diretto alla Grecia non può provocare e giustificare reali inquietudini.

*** A proposito del passo fatto dall'Italia e dall'Austria-Ungheria ad Atene l'*Homme Libre* dice che la triplice intesa commette un errore capitale lasciando alla Austria-Ungheria ed all'Italia ogni libertà in Albania.

Il *Gil Blas* dice che il Quai d'Orsay non ha ancora adottato una linea di condotta definitiva su questa questione.

La *Wiener Sonnund Montag* commenta sotto un diverso punto di vista l'attuale situazione nei rapporti italo-greco-austriaci. Ecco quanto riassume in merito un dispaccio da Vienna, 3:

La *Wiener Sonnund Montag Zeitung*: Sarebbe tempo che l'opinione pubblica della Grecia si convincesse finalmente che è vano lo sperare in un dissidio tra l'Austria-Ungheria e l'Italia nella questione dell'Albania meridionale. Come il Governo italiano ha appoggiato il punto di vista austro-ungarico nell'ultima controversia con la Serbia, nella stessa maniera il Governo austro-ungarico si pone, nella questione dell'Albania meridionale, dalla parte dell'Italia. Conviene anche dichiarare false le voci sparse frequentemente all'estero secondo le quali nell'Albania vi sarebbe una sfera austro-ungarica e una sfera italiana e che, mentre la monarchia austro-ungarica intenderebbe esercitare la sua influenza nel nord, l'Italia la eserciterebbe nel sud del paese.

Il giornale dice che non si può parlare di una divisione di sfere di influenza.

Tanto l'Austria-Ungheria quando la sua alleata desiderano un'Albania del tutto indipendente e unita. Se fosse necessario difendere questa indipendenza e la delimitazione delle frontiere dell'Albania in base al trattato di Londra, è naturale che allora, trattandosi del nord dell'Albania, l'Austria-Ungheria prenderebbe la parola e che trattandosi del sud del paese la parola spetterebbe all'Italia. Questa è la conseguenza naturale delle condizioni geografiche, ma l'essenziale è che l'Austria-Ungheria e l'Italia hanno eguale interesse per la indipendenza e per la vitalità dell'Albania.

Le due potenze possono in questa questione contare sull'appoggio della Germania.

Tutta la triplice alleanza si adopera a che la Grecia non si opponga alla realizzazione delle stipulazioni di Londra.

Secondo la stampa nord-americana, il presidente Wilson vorrebbe giustificare l'intervento nel Messico

come fatto a vantaggio internazionale, e però un dispaccio da Washington, 3, riferisce:

Si crede che gli Stati Uniti desiderino che le potenze diano il loro appoggio alle misure prese dal Governo nord-americano per ottenere l'allontanamento dal potere del generale Huerta.

Il segretario della marina annunzia che quattro navi da guerra vanno a sostituire le squadra ancorata a Vera Cruz. Momentaneamente rimarrà in quelle acque anche questa squadra.

Le trattative fra la Germania e l'Inghilterra per delimitare le sfere d'influenza dei due paesi nelle colonie africane del Portogallo sembra che siano giunte a buon termine.

Un dispaccio da Londra, 3, dice:

Il *Daily Chronicle* riceve da Berlino che le trattative anglo-tedesche delle quali si è recentemente parlato hanno avuto la seguente conclusione per quanto riguarda le sfere d'interesse commerciale nell'Africa portoghese:

1. L'Inghilterra lascia alla Germania ogni libertà per la sua azione economica nella colonia di Angola.

2. L'Inghilterra cede alla Germania il suo diritto di partecipare alla costruzione delle ferrovie a Lobito e a Katanga, che si collegheranno a Kambowe alla ferrovia da Capetown al Cairo.

3. La Germania, da parte sua, abbandona tutti i suoi diritti nella colonia di Mozambico.

Le stipulazioni sono stato fatte con la riserva che nè la Germania nè l'Inghilterra menomeranno la sovranità del Portogallo.

ELEZIONI POLITICHE

Risultato dei ballottaggi del 2 novembre 1913

ANCONA.

Collegio di Jesi. — Risultato definitivo — Iscritti 18690 — Votanti 14014 — Alessandro Bocconi 6967 — Alfredo Felici 6948 — Nullo 96 — Contestato 3.

Eletto Bocconi.

AVELLINO.

Collegio di Mirabella Eclano. — Eletto Alfredo Petrillo.

BOLOGNA.

Collegio di Bologna I. — Risultato definitivo — Iscritti 22167 — Votanti 15429 — Treves 8136 — Bacchelli 7075.

Eletto Claudio Treves.

Collegio di Bologna III. — Risultato definitivo — Iscritti 20437 — Votanti 14874 — Cavazza 7602 — Grossi 7187.

Eletto Cavazza.

GENOVA.

Collegio di Savona. — Eletto Giuseppe Astengo con voti 8833.

Collegio di Cairo Montenotte. — Eletto Centurioni.

Collegio di Levanto. — Iscritti 15947 — Votanti 11990 — Fiamberti 6247 — Pastine 5657.

Eletto Fiamberti.

GIRGENTI.

Collegio di Sciacca. — Eletto Angelo Abisso.

Collegio di Girgenti. — Iscritti 18323 — Votanti 6251 — Micciché 6107 — Gallo (ritirato).

Eletto Micciché.

MANTOVA.

Collegio di Gonzaga. — Risultato definitivo — Iscritti 19589 — Votanti 7264 — Enrico Ferri 7195 — Maraini Clemente 55 — Nulli 142 — Contestati non assegnati 13.

Eletto Enrico Ferri.

MESSINA.

Collegio di Patti. — Risultato di 26 sezioni su 29 — Iscritti 16597 Votanti 8334 — Furnari 3351 — Sciacca 4305 — Nulli 651 — Dispersi e contestati 24.

Eletto Sciacca.

MODENA.

Collegio di Carpi. — Risultato definitivo — Iscritti 19090 — Votanti 13976 — Giovanni Bertesi 6765 — Confucio Basaglia 7199.

Eletto Confucio Basaglia.

NAPOLI.

Collegio di Pozzuoli. — Iscritti 17140 — Votanti 8103 — Scialoja Antonio 8062 — Strigari Giovanni 41.

Eletto Scialoja.

NOVARA.

Collegio di Oleggio. — Eletto Sarfatti.

PAVIA.

Collegio di San Nazzaro dei Burgondi. — Risultato definitivo — Votanti 12526 — Cabrini 6285 — Abbove 6009 — Nulli 173 — Contestati non assegnati 59.

Eletto Cabrini.

PERUGIA.

Collegio di Foligno.

Eletto Theodoli.

POTENZA.

Collegio di Melfi. — Risultato definitivo — Votanti 12626 — Longo Filippo 6345 — Severini Decio 6081 — Nulli e contestati non attribuiti 200.

Eletto Longo.

Collegio di Matera. — Iscritti 14136 — Votanti 8764 — De Ruggero 5433 — Ginda 3451.

Eletto De Ruggero.

RAVENNA.

Ravenna I.

Eletto Pirolini con voti 6002.

Ravenna II. — Mazzolani 7568 — Boldini 6255.

Eletto Mazzolani.

Collegio di Lugo. — Iscritti 17861 — Votanti 13934 — Masi 7109 — Brunelli 6671.

Eletto Masi.

REGGIO EMILA.

Collegio di Correggio. — Iscritti 16404 — Votanti 14027 — Cottafavi 7564 — Storchi 6371.

Eletto Cottafavi.

ROMA.

Collegio di Albano. — Iscritti 23874 — Votanti 17896 — Valenzani 9159 — Vesci 8621.

Eletto Valenzani.

ROVIGO.

Collegio di Adria. — Risultato definitivo. — Iscritti 28250 — Votanti 13651 — Salvagnini Ferruccio 7314 — Cordella Nicolò 6309 — Nulli e contestati 28.

Eletto Salvagnini.

SALERNO.

Collegio di Vallo Lucania. — Risultato definitivo — Iscritti 13122 — Votanti 7960 — Imbriaco 4057 — Talamo 3737 — Schede nulle 125 — Cotestate 45.

Eletto Imbriaco.

SIRACUSA.

Collegio di Ragusa. — Iscritti 18240 — Votanti 9974 — Cartia 5894 — Campanozzi 4025.
Eletto Cartia.

TERAMO.

Collegio di Atri. — Iscritti 14318 — Votanti 9847 — Barnabei 5705 — Romualdi 4078.
Eletto Barnabei.

TORINO.

Collegio di Torino IV. — Proclamato eletto Pilade Gay.
Collegio di Torino V. — Risultato definitivo — Iscritti 19340 — Votanti 7760 — Giordano Luigi 7307 — Ferrero di Cambiano 198.
Eletto Giordano.
Collegio di Verrès. — Risultato definitivo — Iscritti 13588 — Votanti 8593 — Perron 3980 — Charrey 4567.
Eletto Charrey.

VERONA.

Collegio di Verona I. — Todeschini 5630 — Messedaglia 5427.
Eletto Todeschini.

VICENZA.

Collegio di Marostica. — Risultato definitivo — Iscritti 17798 — Votanti 9276 — Negri De Salvi 7895 — Bonacossa 99.
Eletto Negri De Salvi.

CRONACA ITALIANA

Per il genetliaco regale. — La Fratellanza militare Umberto I di Roma, come di consuetudine, festeggierà anche quest'anno, il genetliaco del Re con un banchetto sociale che avrà luogo la sera dell'11 novembre prosssimo.

S. E. Kokotzoff. — Il presidente del Consiglio dei ministri della Russia, attualmente in Roma, dopo parecchi giorni di malattia, ieri, per la prima volta, uscì dall'Hôtel Excelsior facendo una passeggiata in carrozza.

Nel pomeriggio ricevette la visita di S. E. il ministro degli esteri marchese Di San Giuliano con il quale ebbe un lungo colloquio.

Partenza. — Ieri S. E. il generale Ameglio, nuovo governatore della Cirenaica, è partito da Napoli direttamente per Bengasi, ove prenderà possesso del suo ufficio.

Nella diplomazia. — S. E. l'ambasciatore d'Italia di ritorno a Londra è stato ricevuto ieri nel pomeriggio da sir Grey.

Anno giudiziario. — Il giorno 8 corr., alle ore 13, nel Palazzo di giustizia, al primo piano, avrà luogo la solenne inaugurazione dell'anno giudiziario 1913-1914 della Corte d'appello di Roma.

Biblioteca popolare « Dante Alighieri ». — Il 6 corrente la Biblioteca popolare romana ricomincierà a funzionare anche per i soci-lettori, per i quali, come è noto, fu sospesa la distribuzione dei libri in seguito alla sistemazione ed al riordinamento interno e per l'acquisto di altre numerose pubblicazioni.

Fino a nuovo avviso la detta Biblioteca, che è sita in piazza Dante n. 9, ma alla quale si accede anche da via Macchiavelli n. 25, sarà aperta dalle 18 alle 20 di ogni giovedì e dalle 9 alle 12 di ogni domenica.

Servizio postale. — Allo scopo di agevolare il lavoro di bollatura delle corrispondenze ed ottenere impronte nitide e facilmente leggibili, si è ritenuto opportuno di dotare, per ora, i principali uffici postali del Regno di macchine elettriche che compiono il lavoro di bollatura inappuntabilmente in un tempo brevissimo.

Il nuovo sistema per altro non produrrà per intero gli effetti che da esso si attendono, se il pubblico, a sua volta, non presterà volentieri l'opera sua, curando la osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I francobolli dovranno sempre essere applicati all'angolo superiore destro delle corrispondenze.

2. Evitare che le eventuali intestazioni delle buste occupino tutta la testata delle buste stesse, ma siano invece ristrette all'angolo sinistro in alto.

Per la marina e il commercio — Si è costituito recentemente a Genova un Comitato nazionale per la marina mercantile e pel commercio marittimo, dal Bollettino del quale apprendiamo che la nobile ed utile iniziativa va moltiplicandosi in numerosi Comitati locali che si vanno istituendo in città e regioni marittime.

Le adesioni al Comitato sono, in gran numero e provenienti da cospicue personalità del commercio, dell'industria, della navigazione.

Il Consiglio provvisorio è presieduto dal comm. ing. Rino Ronco, presidente del Consorzio portuale di Genova, lochè costituisce assieme ad altri chiari nomi una solida garanzia per l'efficacia e l'utilità dell'intento che il Comitato si prefigge.

Marina mercantile. — Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Cavour*, della Ligure Brasiliana, il giorno 1° partì da Santos per las Palmas.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 3. — Si ha da buona fonte che nuovi passi sono stati fatti dal Governo russo presso il Gabinetto di Sofia per ottenere la ripresa delle relazioni diplomatiche bulgaro-serbe e perchè il Gabinetto stesso dia il suo gradimento alla nomina di Gavrionovic, attualmente ministro di Serbia a Cettigne, a ministro a Sofia.

La *Narodni Prava*, organo del presidente del Consiglio, osserva però che l'attitudine attuale della Serbia rende difficile la ripresa delle relazioni diplomatiche.

SOFIA, 3. — Il partito Daneff ha tenuto una riunione. Daneff ha pronunciato un discorso nel quale ha cercato di far ricadere sul Quartier generale dell'esercito tutta la colpa delle catastrofe subita dalla Bulgaria. L'oratore ha dichiarato che intende rimanere alla testa del partito.

L'AJA, 3. — La missione olandese composta del colonnello d'artiglieria Deveer, del capitano di fanteria Thompson, di un sergente e di un caporale partirà il 5 corrente per Trieste, ove si imbarcherà il 2 per Vallona.

BELGRADO, 3. — Il generale Sava Gruitch, che fu presidente del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di Stato, ministro serbo a Pietroburgo e capo del partito radicale sotto i Re Milano, Alessandro e Pietro, è morto stamane.

BRUNSWICK, 3. — Il duca e la duchessa di Brunswick sono giunti alla stazione a mezzogiorno.

Essi sono quindi entrati solennemente in città fra l'entusiasmo della popolazione.

Il primo borgomastro ha pronunziato un discorso esprimendo la gioia della città di Brunswick, nel poter salutare fra le sue mura la Famiglia sovrana ereditaria.

I Sovrani sono arrivati al castello alle ore 13,30. Quindi ha avuto luogo la cerimonia della lettura del discorso del trono.

BRUNSWICK, 3. — Il duca di Brunswick nel discorso del trono ha detto:

I miei sforzi continui tenderanno a dirigere il Governo in modo che ciascuno sia convinto della mia energica sollecitudine per la prosperità del paese.

La felicità degli abitanti di Brunswick è la guida dei miei atti

Perciò, signori deputati, io ho bisogno soprattutto della vostra piena fiducia e della fedele vostra cooperazione.

La duchessa, mia consorte proverà una gran gioia nel sostenere e nel far progredire tutte le tendenze che sono proprie della donna e della principessa.

Dopo essere salito sul trono dei miei avi, io mi sento sotto ogni rapporto uno dei vostri.

Porgo il mio saluto di Sovrano a tutti gli abitanti del Brunswick ed esprimo la speranza che la reciproca fiducia tra il Principe ed il popolo diventerà sempre più stabile e più intima.

CETTIGNE, 3. — Le trattative fra la Serbia e il Montenegro circa la delimitazione delle rispettive frontiere hanno condotto ad un accordo definitivo.

ABERDEEN, 4. — In un discorso sulla questione dell'Home rule, Balfour ha dichiarato che il Governo, prima di spingere le cose all'estremo, dovrebbe consultare gli elettori per vedere ciò che essi decideranno. Se però il Governo non vuole le elezioni generali, potrebbe almeno aprile un *referendum* sulla questione dell'Home rule.

L'oratore ha concluso augurando calorosamente che il Governo adotti per l'avvenire una linea di condotta più conforme agli interessi del paese.

CETTIGNE, 4. — (Ufficiale). — Il Governo ha dato il suo gradimento alla nomina di Negrotto Cambiaso nuovo ministro italiano e a quella di Otto, nuovo ministro austro-ungarico a Cettigne.

È stato dato anche il gradimento alla nomina del ministro degli Stati Uniti Federico William di Boston.

BELGRADO, 4. — *Scupstina.* — Si approva in prima lettura con 63 voti contro 32 il progetto di legge relativo alla liquidazione della moratoria, dopo una viva discussione, durante la quale gli oratori dell'opposizione hanno combattuto a causa della sua insufficienza, reclamando una nuova proroga della moratoria.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

3 novembre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	767.8
Termometro centigrado al nord	18.0
Tensione del vapore, in mm.	9.20
Umidità relativa, in centesimi	60
Vento, direzione	N
Velocità in km.	calma
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	19.8
Temperatura minima, id.	9 4
Pioggia in mm.	—

3 novembre 1913.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Bulgaria, di 769 su Madrid, minima di 739 sul Mar del Nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato, intorno a 1 mm.; temperatura aumentata in Lombardia, Toscana e versante adriatico, diminuita altrove; cielo nuvoloso sulle regioni settentrionali con qualche pioggerella sull'alto versante tirrenico.

Barometro: massimo a 769 in Valle Padana, minima a 767 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati del 2° quadrante sulle coste adriatiche, Joniche e medio Tirreno, del 1° sulle regioni settentrionali; cielo nuvoloso sulle località nordiche, nebbioso in Val Padana, sereno sul versante jonico e basso Adriatico, vario altrove con qualche pioggerella sul versante tirrenico; mare Tirreno attorno la Sardegna mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 3 novembre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Sanremo	—	—	—	—
Genova	nebbioso	calmo	18 1	14 9
Spezia	coperto	calmo	17 4	12 3
Cuneo	coperto		14 1	7 3
Torino	nebbioso	—	13 2	9 6
Alessandria	coperto	—	13 4	11 7
Novara	—	—	—	—
Domodossola	3/4 coperto	—	15 2	3 8
Pavia	nebbioso	—	13 2	10 8
Milano	coperto	—	15 0	10 3
Como	coperto	—	16 0	10 1
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	3/4 coperto	—	14 4	9 0
Cremona	coperto	—	12 4	10 [illegible]
Mantova	nebbioso	—	15 6	9 6
Verona	coperto	—	13 8	7 8
Belluno	coperto	—	14 9	6 5
Udine	sereno	—	14 6	7 8
Treviso	sereno	—	12 5	6 5
Vicenza	nebbioso	—	13 9	8 5
Venezia	1/4 coperto	calmo	13 4	10 3
Padova	1/4 coperto	—	13 2	8 3
Rovigo	3/4 coperto	—	12 5	[illegible] 3
Piacenza	nebbioso	—	13 2	10 9
Parma	coperto		13 4	10 7
Reggio Emilia	coperto	—	13 2	11 6
Modena	1/2 coperto	—	13 8	11 4
Ferrara	3/4 coperto	—	13 8	10 5
Bologna	1/2 coperto	—	14 6	12 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	14 6	10 6
Pesaro	coperto	calmo	16 2	13 1
Ancona	nebbioso	calmo	17 5	8 8
Urbino	nebbioso	—	14 0	10 1
Macerata	nebbioso	—	16 5	11 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno		16 2	9 0
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	19 1	9 5
Pisa	coperto	—	21 6	12 5
Livorno	3/4 coperto	calmo	20 0	13 5
Firenze	coperto		19 0	15 8
Arezzo	3/4 coperto	—	17 8	9 2
Siena	3/4 coperto		17 1	9 6
Grosseto	sereno	—	19 0	8 0
Roma	sereno	—	19 8	9 4
Teramo	sereno	—	19 0	7 8
Chieti	sereno	—	17 0	10 0
Aquila	sereno	—	15 7	6 1
Agnone	sereno	—	18 0	8 1
Foggia	sereno	—	21 0	9 6
Bari	sereno	legg. mosso	19 0	11 8
Lecce	sereno	—	21 0	12 0
Caserta	sereno	—	21 2	12 0
Napoli	sereno	calmo	20 4	14 0
Benevento	nebbioso	—	19 4	7 2
Avellino	nebbioso	—	17 4	5 0
Mileto	1/2 coperto	—	22 6	13 0
Potenza	sereno	—	17 0	8 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	26 0	7 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	24 2	17 0
Palermo	sereno	calmo	23 2	12 9
Porto Empedocle	sereno	mosso	21 7	16 3
Caltanissetta	sereno	—	20 8	14 0
Messina	1/2 coperto	calmo	23 9	16 5
Catania	sereno	calmo	22 2	15 4
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	22 0	10 0
Sassari	sereno	—	20 4	14 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.